

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Band: 44 (1975)
Heft: 4

Artikel: Gli "Ordini et Capitoli" di Soazza del 1750
Autor: Santi, Cesare
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-34551>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gli «ORDINI ET CAPITOLI» di Soazza del 1750

Nei secoli scorsi i nostri comuni di Mesolcina godevano di un'autonomia molto superiore all'odierna. Parecchi rami della vita comunitaria, oggi regolati da leggi e disposizioni cantonali e federali, erano allora di stretta competenza comunale. Basti citare il ramo forestale che, a parte un capitolo degli Statuti civili di Valle del 1645 circa la somma da pagare per l'esportazione del legname fuori dalla Mesolcina, era retto da disposizioni autonome in ciascuna comunità. Oppure la caccia e la pesca, interamente libere ed esenti da tasse per tutti i Vicini.

Un bell'esempio di come si governavano i nostri antenati è dato dagli « ORDINI ET CAPITOLI » di Soazza del 1750. Si tratta di una vera e propria legge che comporta 43 capitoli estratti in compendio dai libri vecchi del Comune dal Cancelliere Lazzaro Maria Antonini. La materia trattata è la seguente:

- boschi e legname (10 capitoli);
- castagni e castagne (2 capitoli);
- bestiame, alpi, pascoli (9 capitoli);
- acqua, fiumi, fontane (2 capitoli);
- Console, Campari, Vicinanza (8 capitoli);
- forestieri (5 capitoli);
- Chiesa, frati cappuccini (4 capitoli);
- proprietà privata (3 capitoli).

Il testo dei Capitoli è chiaro e facilmente comprensibile « . . . in modo che siano da ciasch'uno ben intesi. . . ». L'ho corredato di note che ne faciliteranno la lettura a chi non conosce bene il passato, gli uomini ed il dialetto di Soazza. Alla fine ho aggiunto una appendice con alcuni degli « Ordini » vecchi non più ripresi nel 1750.

Sono stati consultati i seguenti manoscritti:

a) Archivio comunale di Soazza:

- *Doc. Nr. I* = *Libro di contabilità della Comunità di Soazza dal 1569 al 1608;*

- *Doc. Nr. II* = *Libro di contabilità della Comunità di Soazza dal dicembre 1556 fino al 1564* in cui sono contenuti, tra altro, l'elenco « *de li fochi che sono in Soazza* » e la « *Nota del lano quando sa feze lultima condanazion del boscho del 1554* »;
- *Doc. Nr. III* = *insieme di Quinternetti dei Consoli, Anni 1646/47, 1665/66, 1674/75 e 1677/1680*;
- *Doc. Nr. IV* = « *Libro grande di carta rossa, intitolato libro R* », 1732 - 1858, in cui sono contenuti verbali di Vicinanze e ordini importanti. A pag. 839 - 846 di questo documento sono scritti i Capitoli del 1750;
- *Doc. Nr. V* = « *Libro intitolato S della Magnifica Comunità di Soazza* » contenente importanti ordini fatti in Vicinanza;
- *Doc. Nr. VI* = *insieme di Quinternetti delle giornate dei soldati di Soazza mandati a Coira, Ilanz, Chiavenna, e altrove negli anni 1619, 1620, 1621 e 1635*. In questo documento è pure contenuta la « *Nota delli ordini fatti sotto il Console Carlo Mantovano* » (seconda metà del 1600);
- *Doc. Nr. VIII* = *insieme di Quinternetti della taglia del bestiame sui tre alpi di Soazza, 1640 - 1661*;
- *Doc. Nr. X e Doc. Nr. XI* = *Quinternetti del salario dei Padri Cappuccini Curati di Soazza (1665 il primo — 1755 l'ultimo)*;
- *Doc. Nr. XIII* = *copia degli Statuti civili e criminali della Valle Mesolcina del 1645 con aggiunte posteriori*;
- *Doc. senza Nr.* = *Registro delle Segurtà* iniziato da Clemente Maria a Marca nel 1809;
- *Doc. Nr. 2c* = *Lascito di Zanino de Ferrario per rimedio dell'anima sua* (Pergamena rog. 24.10.1412);
- *Doc. Nr. 6* = *Versione italiana della fine del 1500 del Compromesso ed arbitramento di Enrico de Sacco nella causa di confini tra i comuni di Soazza e Lostallo (24 e 31 maggio 1440)*;
- *Doc. Nr. 13* = « *Conservatio Comunis Soazie contra Gasparem Pallini....* » (18.12.1507);
- *Doc. Nr. 17* = « *La Vicinanza di Soazza sceglie propri procuratori ad causas....* » (4.4.1565);
- *Doc. Nr. 20* = « *Convenzione fra Soazza e Lostallo per il comparto degli uffici principali (ministrale, locotente, fiscale e cancelliere) drizzato dal Vicariato di Mesocco l'anno 1585* » (5.5.1644);

b) Ufficio di Stato civile di Soazza:

- *Liber Baptizatorum, Liber Matrimoniorum, Liber Mortuorum, Nomina Confirmatorum* di Soazza, 1631/1735
- *Liber Baptizatorum, Liber Matrimoniorum, Nomina Confirmatorum, Liber Mortuorum e Index legatorum perpetuorum* di Soazza 1736/1837;
- nonché i *Registri di Stato civile* posteriori.

c) altri:

- *Libro mastro di Carlo Mantovani* (ca. 1630-1699). Questo manoscritto, mutilo delle prime pagine va dal 1650 circa al 1740;
- *Quinternetto del Maestro spazzacamino Giovan Francesco Antonini* (1679-1745), iniziato a Vienna nel 1700;
- *Descrizione della alluvione del 1834* di Giovan Battista Gattoni, nella Cappella di « Scòna ».

Sono pure state consultate le seguenti pubblicazioni:

- « *Rhätisches Namenbuch* »;
- « *Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone Grigione* », fascicolo terzo, del 1859;
- « *Storia della Mesolcina* » del Dott. F. D. Vieli, Bellinzona 1930;
- « *Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano* », Vol. II, Poschiavo 1947;
- *QGI* (= Quaderni Grigionitaliani), XXXIII, 4; XXXIX, 3; XLIII, 2;
- « *I Magistri Grigioni* » del Dott. A. M. Zandralli, Poschiavo 1958;
- *VSI* (= Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana), Lugano.

Avvertenza

La grafia dei manoscritti è stata lasciata intatta, compresa la « u » consonantica (« auanti » = avanti). Le monete menzionate nei testi (lira, scudo, fiorino) sono soltanto alcune fra le tante usate un tempo in Mesolcina. Il corso di ogni moneta (cambio) veniva fissato ogni anno dal Consiglio generale di Valle, a Roveredo, il giorno prima della Fiera di San Gallo, mediante una Grida (Statuti civili di Valle 1645, Cap. 40). La *lira di Mesolcina*, suddivisa in 20 *soldi o sesini*, corrispondeva a 2 lire e mezza di Milano (Doc. Nr. IV, 1745); uno *scudo* a 12 lire (Doc. Nr. III, 1679); un *fiorino* a 7 lire e mezza (Libro mastro di Carlo Mantovani, 1677).

A titolo di paragone, nel 1787, una giornata a falciare fieno sui monti era retribuita con una lira, una giornata a « scodere li arboli » di castagno con 1 lira e mezza, una giornata a spaccar legna con una lira.

Nel 1666 una giornata a tagliar legna nei boschi permetteva di intascare due lire, una giornata ad arare i campi una lira e mezza.

Nei secoli scorsi, il cambio delle monete, i salari ed il costo della vita erano piuttosto stabili: ciò può anche stupirci, abituati come siamo dai tempi presenti caratterizzati da inflazione, rincaro e così via.

La frequenza di parole dialettali e di ortografia scorretta nei testi riportati potrebbe forse far sorridere qualche lettore e indurlo a trarre considerazioni errate.

È che i nostri antenati, per indole innata, hanno sempre badato più alla sostanza che alla forma. Ciò risulta specialmente dai manoscritti. Certo, direbbe qualcuno, da gente che aveva studiato magari dai Gesuiti a Dillingen, al Collegio Elvetico di Milano o in qualche università germanica, si doveva esigere di più quanto alla forma. Ma serviva di più farsi ben comprendere dai contemporanei che parlavano essenzialmente il dialetto e che erano abituati a poche chiacchiere e a molti fatti.

ORDINI ET CAPITOLI

« Per coregere, et rimediare ad alcuni abusi che son seguiti ne tempi passati contro li ordini, et Capitoli che per buona Economia, et per buona regola della Mag.ca Com.ta trouansi registrati in più luoghi alli libri della Med.a si anche perchè la maggior parte d'essi da tanto tempo in qua furono ignorati, e andati in obliuione.*) la Med.a Mag.a Com.ta per rimetersi su quell'istesse buone pedate con cui incaminarono sempre li nostri Pij Antenati; a risolto di ristabelirne delli Med.i ordini, et Cap.li una distinta, e noua riforma a finchè questa serva di regola per mantenimento del ben publico come del ben priuato; et a ciò in auenire si mantenghi con più esatezza il decoro et comune utile della Mag.ca Com.ta la onde essendo la Med.ma legitimam.te congregata a tal fine il giorno 17 Gienajo del corrente Anno 1750 sotto la casa ch'anticam.te delli Calini¹⁾ et oggi di pos seduta dalli Eredi qm. Mastro Remiggie Zertana²⁾ nel pasagio della Publica, et Imperiale Contrada hanno li Sig.ri Vicini Unanimam.te ordinato, et imposto al Sig.r Console Regente Antonio Banché³⁾ ad' una dei suoi Sig.ri Giurati et che esso Sig.r Console stimerà bene di estraere compendiosam.te tutti li detti ordini, et Capitoli da detti libri della Mag.ca Com.ta in modo che siano da chiasc' uno ben intesi per poi quelli presentarli alla Me.a a fine di crescere o sminuire sia affimarli o come meglio li parerà e piacerà, in Esecuzione di che il prefatto Sig.r Console Reg.te con li suoi Sig.ri Giurati, et con l'assistenza del Ill.mo Sig.r Comiss.o Ferrario,⁴⁾ et di me infrascritto Antonini⁵⁾ a questo effetto congregati in casa d'abitazione del Med.o Sig.r Comiss.o oue hanno proposto a me Antonini di far tal Estrazione come segue.

*) **obliuione:** voce arcaica = dimenticanza.

1) Le note da 1) in avanti si vedano a pagina 274 e segg.

- Cap. 1.mo — Si obbliga chiaschd' un fuoco della M.ca Com.ta nostra di andare o mandare uno per fuoco nelle rogazioni, o sia litanie Magiori però che siano persone sufficienti sotto pena de lire 3 per ogni volta che mancherano.⁶⁾
- Cap. 2.do — Ciasched' un fuoco parimente è tenuto compire alli tre voti che si fà annualmente sotto pena a chi mancherà d'una lira per volta quale sarà applicata *) alla Chiesa Paroc.le i S.to Martino.
- Cap. 3.zo — Si proibisce a qualunque Persona il pascolare con le sue bestie ne caricar in alpe, ne da quelli disciendere auanti si facci l'ordine della Com.ta sotto pena de lire 13 per volta che sarà trovato il s. h. *) Bestiame di chi trasgredirà lasciando la libertà a ciaschd' uno di caricare sopra quel Alpe che li parerà e piacerà, e se qualcuno volesse disciendere da un Alpe e caricar sul altro li sia permesso però solamente auanti che passi S.to Pietro.⁷⁾
- Cap. 4.to — Item che niuno ardisca tener bestiame di niuna specie nel piano dopo che si è fatto l'ordine di caricar in Alpe sotto pena di lire 3 per cad' un giorno che si fermeranno nel piano.
- Cap. 5.to — E più si obbliga ciasched' uno che doppo il s. h. Bestiame sopra li Alpi di allontanare via li capretti dalli beni partiti, o almeno bene allontanati dalla Campagna, et che siano immediatam.te nodati *) sotto pena de lire 3 per ogni giorno che se li trouerà appresso la Campagna, et che starano da nodare, et trouandone dopo il sud.to tempo da nodare, et che non si sappi, o non si puossa sapere a chi s'aspettano chaschino alla Chiesa e siano messi all'incanto.
- Cap. 6.to — Item che dopo si sarà disciesi col s. h. Bestiame dalli alpi niuno ardisca teggiare *) il suo Bestiame fori dei luoghi limitati, et assegnati dalla M.ca Com.ta, cioè che siano teggiati in luogo di paladura⁸⁾ consueti sotto pena de lire 3 per cad' una volta, trouando Bestiame che sia auanzato la rosta⁹⁾ cioè in luoghi ancora tensi¹⁰⁾ se non sarà mancanza del Rostatore sia pegnerato *) il Padrone di tal Bestiame in lire tre per volta, e se il difetto fusse del rostatore, a lui sarà assegnata la rosta dove succederà la transgressione si metterà l'istesso pegno a quello.
- Cap. 7.mo — Si proibisce e chi' unque Eciam *) che sia per suo uso, e comodo di voltar l'aqua della fontana fori del suo solito letto, sia canale a danno e pregiudicio delli Edeficij, ne tant'meno portar danno

*) **applicata** = assegnata.

*) **s. h.** = salvo honor: corrisponde al nostro « con licenza parlando ».

*) **nodati** (t. dial.) = marcati. La « nòda » è quella tacca che si fa sul padiglione delle orecchie di capre e pecore per riconoscerle.

*) **teggiare** = mettere in stalla (dal dial. « técc » stalla).

*) **pegnerato** = multato (dal dial. « pegnerà », multare e « pégn », multa).

*) **Eciam**: t. latino « etiam » = anche.

alli buseni *) per li quali vien condotta l'aqua per comune beneficio della Com.ta sotto pena a chi contrafarà di lire 3 per cad' una volta si tirerà fori detta aqua o che si danegierà li buseni, et in caso che la Com.ta tralasciasse di usare li buseni s'insiste nel ordine vecchio cioè che niuno ardisca di torbidar l'aqua con Immondicie di niuna sorte ne beuerar il s. h. Bestiame cioè dal molino delli Antonini in su per sino dove nascie Med.a aqua sotto la Me.a pena come sopra.

- Cap. 8.vo — Di più si proibisce a chiunque che venendo intimato il pegno dal Camparo a qualchd' uno non ardisca opporsi con Vilanie, ne strepazare o ingiuriare il Camparo, ne con detti, ne con fatti, sotto pena de lire 6 per cad' una volta che seguirà simil inconvenienze e se quel tale pegnerato s' agraua del Camparo¹¹⁾ facci ricorso alla Co.ta esponendo auanti la Med.ma le sue ragioni per cui s'opone a tal pegno intimato che la Com.ta li farà ragione se ne hauerà a qual decisione sarà tenuto a stare sotto pena.
- Cap. 9.no — Per l'incontro il Camparo sia tenuto, et obligato con ogni rigore che dopo fatto un pegno a qualched' uno intimarlo immediatam.te al Capo di Casa per il Giuram.to si come li viene anche inserto nel istesso Giuram.to d'intimar il pegno al Pegnerato sotto pena a quel Camparo che trascurerà d'esserli adosato a lui quel pegno sia quella tassa che douerebbe pagar il Pegnerato.
- Cap. 10.mo — Item si proibisce a qual si sia persona che teniranno Caualli o che farano il Cauallante di condure li Caualli per i luoghi tensi senza bocherelli *) sotto pena d'una lira e meza per cad' una volta, oltre del danno che faranno a particolari nei fondi oue passerano.
- Cap. 11.mo — Di più si obliga chiasched' un Vicino della Mag.ca Com.ta nostra che tutte le volte sarano citati in Vicinanza per mezzo di quello che sarà assegnato dal Console d'auisar un capo foco sia ogniuno tenuto ad interuenirvi se da legitimo impedimento non sarà Escusato sotto pena de lire 3 per volta che mancherà, parim.te si obliga chiasch' uno di non partirsi di Vicinanza sino alla fenitiva se da graue bisogno non sarà astretto sotto l'istessa pena come sopra, et che niuno essendo in Vicinanza abbi ardire di parlare prima non li sia dimandato il suo parere ne meno ardisca di gridare per interrompere l'altrui parere ne ingiuriar altri sotto Med.a pena.¹²⁾

*) **bùsen** (t. dial.): con il termine « **i bùsen** » si indicavano le tubature di legno di conifera (di solito di larice) che s'usavano un tempo per le condotte dell'acqua potabile. Per forare queste tubature si adoperava un grande « **gróbi** » (t. dial.) cioè un grande succhiello. Mi è stato riferito che in casa comunale esisteva ancora fino a qualche decennio fa uno di questi « **gróbi** », mentre che, durante l'ultima guerra, procedendo a lavori di scavo si rinvennero alcuni « **bùsen** ». È mia impressione però che le tubature fatte con i « **bùsen** » fossero posate al disopra del suolo.

*) bocherelli (t. dial. = i « **bocheréi** »): museruole che si mettevano specialmente ai vitelli, ma anche ai cavalli.

- Cap. 12.do — Ancora si proibiscie che niuna Persona ardisca di curare, e saluare li suoi prati dal pascolare de Bestiami altrui auanti che sia seguito l'ordine di tensorli essendo allora quelli comuni sotto pena di lire 6 come pure curar dentro qualche scios *). Eciam di sua ragione il suo proprio Bestiame o quello chiuder dentro a parte auanti sia dalla Mag.ca Com.ta tensati incorra nella Med.a pena alla riserva se fussero, orti o giardini di sua ragione *) cinti con muri e serati *) con porte.
- Cap. 13.zo — Item che niuna Persona abbi ardire di strepazare, ingiuriare, suilacare, ne percotere il Console, et altri ufficiali ch'abbino Giuramento in occasione che esercitano, o ch'anno da esercitare il loro officio sotto pena de lire 50 per cad' una volta et più oltre in arbitrio della Com.ta secondo i casi.¹³⁾
- Cap. 14.to — Di più si proibiscie a qualunque Persona tanto Vicina quanto forestiera il ruscar, *) guastar e tagliar niuna pianta sia di Pescie *) sia di larice cioè dall'orto di Cazegna *) in qua et persino nelli confini delli Sig.ri di Misoco senza licenza della Mag.ca Com.ta sotto pena de lire 25 per cad' una pianta.
- Cap. 15.to — Similmente si proibiscie e ch'unque come sopra dalla parte dell'Alpe di Castrera cioè dall'orlo di Val auerta verso Guarnei. *) e verso il Bosco sino al Vallenggio della Rauisciaglia qual Vallenggio viene in fondo il Stabbi di Castrera cioè da prescodent *) in su per sino al detto stabbi sotto la pena de lire 25 per cad' una pianta che si taglierà, et più oltre si proibiscie che niun ardisca tagliar piante al intorno della Sud.ta Strada sia doue minacie pericolo di Rouina cioè da in cima il stretto al Sasso de prescodent.¹⁴⁾
- Cap. 16.to — Di più ancora si proibiscie a qual si sia persona di tagliare e condurre legnami cioè dal orlo di Cazegna in dentro sino alla Vale del acqua *) dalla roggia in giù, e dalla punta dell Sasso in zà fino al orlo delli anbiezz, *) et per sino alli confini di Boggio *)

*) **scios** (t. dial. **s'cióus**; dim. **s'cioussét**): appezzamento di terreno cintato con siepe o con muro.

*) **di sua ragione**: di sua proprietà.

*) **serati** (dal verbo dial. « **saràa** » chiudere): chiusi.

*) **ruscar** = togliere la corteccia (dial. **rusca** = corteccia).

*) **Pescie** (t. dial. « **péscia** »): abeti rossi (*Picea excelsa*).

*) **orlo di Cazégna** (t. dial. « **ér de Cazégna** »): toponimo ancora in uso.

L'« **ér** » è il costone di una valle o di una valletta. La parte terminale in alto di un « **ér** », di solito a forma di cocuzzolo, è detta in dialetto « **la mòta** ».

*) **Guarnei** = **Quarnéi**: si tratta della corte di sopra dell'alpe di Crastéira.

Val vèrta: toponimo ancora in uso.

*) **Valégg de la Ravisciàia** e **Prescodént**: toponimi desueti, non ripresi nel « *Rhätisches Namenbuch* ».

*) **Val de l'acqua**: toponimo in uso.

*) **la punta**: il ponte. Nel vecchio dialetto di Soazza il ponte è sostantivo femminile. Ancora oggi si dice « **la punta** » ma solo riferendosi a ponticelli nelle scoscese valli verso gli alpi. (vedi anche il romancio « **la punt** » e il tedesco « **die Brücke** »).

*) **anbiezz** (o « **biézz** »), t. dial. indicante l'abete bianco (*Abies alba*).

*) **Boggio** (t. dial.: « **Bég** »): uno dei tre alpi di Soazza.

oue si dice al fraco della Valletta in là sotto l' istessa pena come sopra.

- Cap. 17.mo — Parimenti si proibisce a chiunque di tagliare di qual si sia sorte di piante sia grandi sia piciole cioè dalla Vale di Giuné in qua et in verso Misoco sino al orlo di Seglie *) sotto pena di lire 25 per cad' una pianta che si taglierà, e questo a motivo del pericolo che minacia alla Villa la Vicina Montagna.
- Cap. 18.vo — Più oltre è anche proibito a qualunque Persona di tagliare ne di condurre di qual si uoglia sorte di legnami cioè dal orlo delli Portei in fora per sino al orlo di Vall Bregno *) sotto l' istessa pena come sopra per ogni pianta che sarà tagliata o condotta riseruato la foglia per le Capre quali si permete a chiunque di farla senz'altra contradicione.
- Cap. 19.no — Item si proibiscie che niuno ardisca tagliare ne far tagliare veruna sorte di legnami ne nostri boschi per farne mercancia senza licenza della Mag.ca Com.ta sotto pena di lire 36 per cad' una volta come ancora si proibiscie a chiunque di far mercancia d'assi fuori della Com.ta senza licenza della Med.a sotto pena d'una lira et mezza per ogni asso che si venderà.
- Cap. 20.mo — Item che niuno ardisca di tagliar Verdoni intorno alla Valle di Porcarescio dal piano sino a Croce. *) ne tant' meno niuno ardisca di condurre per detta Valle niuna sorte di legnami sotto pena di lire 120 per cad' una volta. *)
- Cap. 21.mo — Ancora si proibiscie a qualsivoglia persona tanto terriera quanto forestiera di somegiare, portar cariche et far altri laureri *) sia opere seruili in giorno di Domeniche et altre feste di precetto senza particolar licenza del Paroco sotto pena de lire 12 per cad' una volta.
- Cap. 22.do — Item si obliga qualsivoglia persona così Vicina come forestiera di portar ogni dovuto, et sommo rispetto, e riuerenza alli nostri R.di Padri Missionari e Curati, et in caso contrario si afferma e s'insiste nelli ordini, et penali già anticamente fatti contro de trasgressori come appare al libro della Mag.ca Com.ta...(?) (illeggibile) et anche sia in arbitrio della Med.a di crescere, e smentuire la pena secondo i casi.¹⁵⁾
- Cap. 23.zo — Di più si obbliga il Console in caso che qualche forestiere volesse presentarsi per farsi Vicino della nostra M.ca Com.ta sia tenuto per il Giuram.to a dar tal auiso non solo in priuato ma

*) **Giuné, Seglie** = (« Séia »): toponimi in uso.

*) **ér di Portéi**: toponimo desueto, non ripreso nel Rhät. Namenbuch.

Val Brégn: toponimo in uso.

*) **Porcarésc, Crós**: toponimi in uso.

*) **Si noti l'insistenza dei capitoli riguardanti i boschi e la loro stesura dettagliata. Ma ciò è perfettamente comprensibile quando si pensa che i boschi ed il legname furono sempre (e lo saranno ancora) un'importante risorsa economica per Soazza. Con i suoi 4670,83 ettari di estensione di cui 1266,44 improduttivi e 1179 boscati (vedi « Rhätisches Namenbuch ») ma che ora saranno almeno pari, se non superiori alla metà del territorio, Soazza si colloca fra i comuni importanti per l'economia forestale.**

*) **lauréri** (t. dial.): lavori.

in publica Vicinanza l'una festa per l'altra a fin che tutti li Vicini siano di ciò consapevoli d'auanti che dar chiasch' uno il loro voto o prò o contra, et che niuno tratti quel tal per Vicino sino che non sarà ammesso et accettato da tutti li Vicini che sono abili a dar voto, e venendo quel talle ammesso per Vicino sia in arbitrio della Med.a Mag.ca Com.ta a farli quella tassa che li piacerà si anche di meterli quelli ostacoli e riserue che essa stimerà per espediente.¹⁶⁾

- Cap. 24.to — Item che niun forastiere oriondo di qual si sia sesso ardisca fermarsi in questa nostra Com.ta più di tre giorni con pensiero di fermarsi più oltre o ver di volersi acasare senza special licenza d'essa Com.ta et che niun Vicino li poussi dare ulteriore ricouero pasati li Sud.ti tre giorni sotto pena di fiorini 25 a quel Vicino che contrafarà.¹⁷⁾
- Cap. 25.to — Di più si proibisce a chiunque di comprare Bestiame grosso al tempo solo di meterlo in Alpe più di quello che ogniuno à ineurnato sul suo, come pure prenderne a fitto al Sud.o tempo di caricar in Alpe senza licenza della Com.ta sotto pena di lire 12 per ogni capo, e se si caricherà con detto Bestiame sopra del Alpe senza licenza Sud.ta oltre la Tassa sarà tenuto quel tale a disciendere del Alpe con detto Bestiame senza contradicione alcuna.
- Cap. 26.to — Item s'incarica il Console pro tempore che abbi la vigilanza che li suoi Campari facino fedelmente e retam.te l'oficio loro e vendendoli noticia certa che qualc' uno de li suoi Campari fusse negligente nel invigilare in ciò ch' appartiene al suo officio, cioè che puotendo giustam.te pegerare non lo fa, o che ignora, o si schiua di farlo, o che non vol obedire in occasione che li vien comandato dal Console o da altri officiali di farlo, sia obligato quel Console Reg.te di meter in tesera a quel Camparo lire 3 per cad' una volta che tralascierà maliciosam.te di far suo officio o che non obedirà essendoli comandato come sopra.
- Cap. 27.mo — Che ciasch' una persona che dal Console li sarà comandato o li verà ordinato di far qualche laurerio comune¹⁸⁾ o altra cosa quale sia seguita per ordine della Mag.ca Com.ta per beneficio publico sia quel tale tenuto ad ubedire sotto pena di lire 3 per cad' una volta che farà renitenza.
- Cap. 28.vo — Di più si obliga il Console che ocorendoli di far Vicinanza in materia graue sia tenuto il giorno auanti a far ausare un capo fuoco secondo l'uso praticato sotto grauissima pena in arbitrio della M.ca Com.ta.¹⁹⁾
- Cap. 29.no — Item si diciara che tocante al tensare e distensare con tutto che sopra questo vi siano ordini particolari e limitati sia non ostante arbitrio della M.ca Com.ta il farlo quando essa stimerà proprio, regolandosi secondo i tempi, e le stagioni et regole ordinarie.
- Cap. 30.mo — E più si proibisce a qualunque Persona di tagliare, e condurre

legnami per la Vale, sia Valeggio di Biglione *) senza licenza della M.ca Com.ta sotto la medesima pena dalle altre tense ante scritte.

- Cap. 31.mo — Item ancora si proibisce ad ogni sorte di persone che non ardischeno i catare *) ne cauare lumache dietro li muri di qualche fabriche et di qual sia stanza, sia detro ad altri muri a danno e pregiudicio de medemi sotto pena de lire 2 per cad' una volta et che in tal caso ciasch' una persona degna di fede puossi dar la relazione al Console.²⁰⁾
- Cap. 32.do — Item che niuna persona ardisca di tagliare niuna sorte di frasche, boschetti, ne altri legni, o pianterelle nella riuà di Gherテナ²¹⁾ sotto pena de lire 3 per cad' una volta, et più oltre rifare li dani che per tale tagliata ne puotesse seguire.
- Cap. 33.zo — In oltre si proibisce ancora che niuno, sia foresto, sia Vicino ardisca andar di spotico, e senza discrezione dietro li arbori d'altrui ragione a crocare, e far legna, come pure andar dietro alli sciuchi. *) tronchi d'altri a far il simile siano tagliati, o regati, *) siano in piedi sotto pena di un fiorino per volta, e ciasch' una persona di credito che vederano altri far simili cose potranno dar la relazione al Console.
- Cap. 34.to — Di più si proibisce a qualunque Persona di voltare, e storgere il letto del aqua della Moiesa, ne altri rami di quella²²⁾ fori del suo corso ordinario sotto pena di lire 12 cad' una volta che si storgerà la detta Moiesa o rami di quella senza licenza della Mag.ca Com.ta.
- Cap. 35.to — Item ancora si obliga ciasched' uno forestieri abitanti che ogni Anno quando sarà il tempo di lasciar fori il s. h. Bestiame sopra del pascolo siano quelli tenuti però chi ne hauerà di dimandar licenza alla M.ca Com.ta di lasciar corer il detto s. h. loro Bestiame che auerà d'ogni genere in mano del Console e parimente saranno tenuti di dimandare la Med.a licenza quando si farà l'ordine di caricare in Alpe.
- Cap. 36.to — Più oltre si obliga li ante scritti forestieri abitanti che parim.te ogni Anno nella prima festa che seguirà doppo S.to Martino chi vorà permanere nella Com.ta douerano tutti comparire in Publica Vicinanza per chieder licenza dalla Med.a Com.ta del Domicilio per q.ta volta sotto pena arbitraria di prefatta Com.ta, et non ostante che il Console non hauesse motivo alcuno di tener Vicinanza per quel giorno siano tenuti farla venire a loro istanza ausandone il Console chiasch' un d'essi di convocarla per il

*) **Biglión (o Biòn)**: toponimo in uso.

*) **catare** dal verbo dial. « **catàa** », cogliere. È comprensibile che scavando tra i sassi dei muri a secco di case e stalle per cercare lumache si poteva recare grave danno agli edifici. Di qui l'importanza del capitolo che, a prima vista, potrebbe sembrare di scarso rilievo.

Negli ultimi anni parecchi turisti avidi di raccogliere lumache hanno rovinato alcuni muri a secco a Soazza. Come si vede questo capitolo è ancora d'attualità.

*) **sciuchi** (t. dial. « **schüch** »), tronchi d'albero tagliati.

*) **regati** = caduti (dal verbo dial. « **regàa** », cadere).

Sud.to giorno, e il Console douerà in Vicinanza palesare solo quelli forestieri che li diedero tal Commissione a fine et che nel Istesso giorno abbano tutti pronto la loro sighthurtà²³ o pure se l'aueranno già datta andar dal Console a refirmarla.

Cap. 37.mo — Item ancora si proibiscie a qualunque Persona di qual si voglia sesso, stato, condicione, et età tanto vicina come forestiera abitante d'usurparsi spoticam.te in verun tempo di andare nelli orti, giardini e campi delli altri per prendere di qual si sia sorte di verdure, ne altre ne anche ardirsi di andare dietro alle piante altrui per prendere frutti di che sorte esser si voglia sotto pena a chi contrafarà d'un fiorino per cad' una volta, et che in tal merito ciasched' una persona di veduta che sia degna di fede puossa dar la noticia al Console.

Cap. 38.vo — Listessamente si proibiscie a chiunque come sopra di andare sotto li arbori delli altri a catar castagne quando quelle per la maturanza o per il vento impetuoso cascheno dalla pianta da se medesime come pure si proibiscie sotto questo Capitolo di sciauare *) e scodere li arbori altrui sotto pena come sopra, et chiasch' uno come sopra puossono auisare il Console.

Cap. 39.no — Di più si è proibito a chiunque di segare fieno, erbe in niun luogo sopra del pascolo Comune tanto in piano come in alpe però sin doue può arriuare il s. h. Bestiame a pascolare, come anche di segare terzirolo *) tanto in Campagna quanto in altri beni partiti, o siano di sua ragione, o siano delli altri sotto pena d'un fiorino per cad' una volta.

Cap. 40.mo — Item si permete, e si concede, anzi si obliga ciasch' un fuoco Vicino a maggiormente aumentare cò tal beneficio alla posterità cioè d'impiantare annualmente ver quanti arboselli castani ciasch' uno però sopra de loro prati, riseruato nella Campagna, o vicino a qualche stanza d'altrui ragione, et che ciasch' uno in tal merito debbano in confinanza tolerarsi l'un l'altro circa la lontananza di piedi 6 dal confinante et inoltre si permete il ciò fare anche in luoghi del ben comune doue però non sia di qualche impedimento e pregiudicio al Pubbico a Giudicio delli Stimatori della Mag.ca Com.ta.

*) **sciauare** (verbo dial. « s'ciavàa »). **S'ciàva** « randello che si lancia contro l'albero per farne cadere i frutti » dal lat. « clava », randello e « s'ciavà » lanciare questo randello contro gli alberi.

(Nota del Dr. Ottavio Lurati).

Vedi anche l'articololetto « **Castagne e antiche "leggi" a Soazza** » nel Bollettino della Società svizzera per le tradizioni popolari « FOLCLORE SVIZZERO », Nr. 6, 1972.

*) **terzirolo** (t. dial. « terziréu ») il terzo fieno. In certi posti si arriva persino a falciare « **el quartiréu** », cioè il quarto fieno.

Questo capitolo che regola una parte della fienagione è indicativo per l'economia agricola d'un tempo. Dove si poteva si falciava fino all'ultimo fil d'erba, magari anche più in alto dei pascoli degli alpi, dove le vacche non potevano arrivare o in quei piccoli spiazzi nel bosco dove c'era qualche minimo praticello (dove c'era solo « quai murùch »). In altre parole: tanto bestiame, tanto bisogno di fieno.

Ora molti prati divengono naturalmente boscati poiché non più falciati. Nel 1973, se non erro, le vacche censite nel comune erano soltanto 23: una bella differenza rispetto ai tempi passati !

- Cap. 41.mo — Item di più si proibiscie a chiunque d'ingrasare *) nelli pascoli cioè dal ultimo giorno di Marzo sino a noui ordini della M.ca Com.ta sotto pena di lire 8 per cad' una volta.
- Cap. 42.do — Finalmente si proibiscie a qualunque Persona Vicina o forestiera di condure veruna sorte de legnami siano piccioli siano grandi per la Gana in Cima Verbio in confinanza al prato delli speciali *) e contigua alla mota di fondo in verso la Marscia *) sotto pena de lire 25 per pianta che si condurrà come alle altre tense.
- Cap. 43.zo — Item per ultimo si proibiscie ancora a qual si sia sorte di Persone foreste di conciare, *) sia meter giù ferri da lupo o sia da camoscio in qualunque parte o ver sito ne in qualunque tempo nel nostro Teritorio di Souaza, ne in piano ne in montagna sotto pena di fiorini cinque a chi contrafarà per cad' una volta e chi trouerà detti ferri foresti acconciati li porterà al Console, et volendo il Padrone di detto ferro ritirarlo sia obligato pagare Sud.ta Tassa senz' altra contradicione.²⁴⁾

Dopo hauere messo in chiaro li sopra scritti ordini et Capitoli estrati in Compendio dalli libri vechi della M.ca Com.ta con quella maniera più intelegibile che sia stato possibile in virtù del ordine anteced.te del 17 Gien. del Anno Corrente 1750, et doppo esser quelli statti letti et considerati in Publica Vicinanza Essendo quella a tal fin' effetto legitimam.te convocata nella Stufa della Casa Vechia del Ill.mo Sig.r Comissario Ferrario li 8 9.bre Anno sud.o, et citato per detto merito un Capo fuoco vigor del solito finalmente li Sig.ri Vicini con vera e retta Unione e niuno discrepante a mano levata hanno approuato et affermato tutti li sudetti ordini et Capitoli comodo che cantano *) di modo che in auenire usque in Perpetuo siano rigorosamente et inuolabilm.te mantenuti et osservati da ciasch' un Vicino, sia forestiere abitante, et contra facendo qualch' uno a quelli sia tolto Inrimissibilmente la pena a tenore di quel Capitolo che sarà o verrà stregardito *) senz' altra contradicione o come meglio et subito che il Console pro tempore hauerà verifica noticia di qualche transgressione contro uno o più de sudetti Capitoli li facci immediatamente Intimar il pegno per mezzo d'un Camparo al transgressore, et a fin che niuno si puossa escusare d'ignoranza sia determinato che ciasched' un Console sotto al suo Consolato lega o facci legiere una volta tutti li sudetti Capitoli in Publica e general Vicinanza per il che fu prefisso il giorno, cioè nel ultima festa che seguirà avanti S.to Martino in fede di che per magior coroboracione fu parimenti ordinato di registrare li med.i sopra scritti ordini et Capitoli con il pres.te affirmativo in questo medesimo libro nouo della Mag.ca Com. a fine.

Me Lazaro Maria de Antonini scrissi li sud.ti ordini et Capitoli di Comiss.ne.

Carlo Antonio Banchemo Console Regente... »

*) **ingrasare** (dal dial. « **grassa** », letame): spargere il letame nei prati.

*) **speciali** = speziali, farmacisti.

*) **Vérbi**: toponimo in uso; **Marscia**: toponimo desueto.

*) **conciare** = accomodare, porre.

*) **col modo che cantano** = nel loro autentico tenore.

*) **stregardito**: storpiatura di trasgredito.

Note

1) *Calini*: antico casato soazzese estinto in loco nel secondo decennio del 1700. L'ultimo decesso della famiglia registrato nel Liber mortuorum è quello di *Domenica* (1640-1717). Fra gli emigranti Calini defunti all'estero cito *Felice* (1654-1680), morto a Vienna di peste (Liber mortuorum, 1680).

2) *Remigio Certana* (ca 1668-1742): si tratta di un immigrato confederato («...de Valle Underualt...») che fondò famiglia a Soazza dove s'era stabilito. Anche i Certana sono da tempo estinti in loco.

Giovanni Pietro Certana, figlio di Remigio, nato nel 1712, morì nel 1733 in Ungheria («...mortuus in Panonia...»).

(Liber baptizatorum, 1712; Liber mortuorum, 1733 e 1742).

3) *Carlo Antonio Banchemo* (1693-1781). Banchemo è un antico casato soazzese estinto in loco nel 1851. Diede parecchi emigranti. Per esempio *Giovanni Pietro* (1691-1758), fratello di Carlo Antonio, che morì a Innsbruck. Tra i figli di Carlo Antonio ben tre morirono all'estero, ossia: *Giovanni Antonio Maria Fedele* (1734-1758) a Praga; *Francesco Antonio* (1736-1795) a Augsburg dove s'era stabilito («...Augustae Vindelicorum migravit ex hac vita Dominus Franciscus Antonius Banchemus...»); *Anna Maria* (1750-1796), che aveva sposato il chirurgo *Carlo Rodolfo Martinola*, in Ungheria («...cessit à vita Posonii urbis Ungariae...»). Un altro figlio di Carlo Antonio, *Giuseppe Maria* (1744-1797) morì a Coira. Fra i discendenti del succitato Francesco Antonio sono menzionati nel Liber baptizatorum, quali padrini e madrine:

— 1819: «D. Joseph Banchemo fq Francisci, Cives Mediolanensis, et D. Allovisia de Stahl n. Banchema Cives Augustiensis»;

— 1820: «Carolus Antonius Banchemus, et Francisca Carmen n. Banchema ambo Augustiensis in vel Germania».

(Liber baptizatorum e Liber mortuorum, anni citati).

Un «Zanni detto Banchemo fq Guidono» partecipò, assieme ad altri compaesani, alla spedizione punitiva contro quelli di Lostallo nel 1440, per causa di termini e defini. In quell'occasione alcuni Lostallesi furono feriti da quelli di Soazza che li rincorsero fino a Cabbio «...con catiuo animo, et armati...» (Doc. Nr. 6, 1440).

4) *Giuseppe Maria Ferrari* (1686-1751), Cancelliere, Locotenente, Ministrale e Commissario a Chiavenna, era figlio del Dottor Giovan Pietro e sposò nel 1720 Teresa Caterina figlia di Galeazzo Bonalini di Roveredo.

Il casato dei Ferrari, ancora esistente, è uno fra i più antichi ed illustri di Soazza e diede parecchi magistrati, militari ed ecclesiastici. Nel Doc. Nr. 7 dell'archivio comunale di Mesocco, del 21 gennaio 1313, è menzionato un *Albertino Ferrari fil. qdm. Martino, detto Piascogius Ferrarius* di Soazza. Nell'archivio comunale di Soazza, nel Doc. Nr. 2c si nomina un *Zanino de Ferrario fil. qdm. Anrico* ed un *qdm. Martinus de Ferrario fil. qdm. Anrigoti de piazza* (24.10.1412). Nel Doc. Nr. 13 è citato un *Gabriel fil. Togni Ferrarij* (18.12.1507) e nel Doc. Nr. 17 (4.4.1565) figura un *Pietro qdm. Cristoforo Ferrari*. Nel Doc. Nr. 29 dell'archivio comunale di Mesocco appare un *Antonio del Ferrario* di Soazza (7.12.1441), (vedi anche «Regesti degli Archivi di Mesolcina»).

Un Curato *Antonio Ferrari* di Soazza risulta a Buseno nel 1521 (v. QGI, XLIII, 2 1974).

Fra gli illustri rampolli del casato posso citare:

— il Ministrale *Cristoforo* ancora in vita nel 1619 («...R.to una dobla di Spagna a Coijra dal Sr. Podestà Molina a nome del Ministrale Cristoforo Ferrario...») (Doc. Nr. VI, 1619);

- *Giovanni Battista* (ca. 1597-1658), Cancelliere, Locotenente e Ministrale, figlio del suddetto Cristoforo;
- il Fiscale *Cristoforo* (ca. 1615-1660), figlio di Antonio fratello di Giovanni Battista;
- il Dottore in medicina e filosofia *Giovanni Pietro* (1642-1702) che fu Commissario a Chiavenna e che, dal 1699 al 1702, è nominato quale Vicario foraneo di Mesolcina (è pure citato nella lista degli studenti al Collegio Elvetico di Milano — cfr. QGI XXXIX, 3, 1970);
- il Capitano *Ercole* (1644-) ed il sacerdote *Giuseppe Maria* (1646-) fratelli del dottore;
- il Vicario foraneo *Giacomo Udalrico* (1692-);
- il Cancelliere e Ministrale *Rodolfo* (1655-1719);
- il Cancelliere *Antonio* (1658-1742) ed il Cancelliere *Carlo Antonio* (1686-1748);
- il Giudice *Martino* (1698-1752) ed il Giudice e Landamano *Uldarico* (1727-1800) la cui figlia *Giovanna* andò sposa al Governatore *Clemente Maria* a Marca;
- l'Alfiere *Rodolfo* (1718-1789) ed il Locotenente *Giacomo* (1761-1826) e così di seguito.

Notevole anche l'emigrazione nella famiglia Ferrari di Soazza. A tal proposito il Dott. F. D. Vieli nella sua « STORIA DELLA MESOLCINA » scrive « ...Per Soazza, troviamo i Ferrari dediti pure al lucroso commercio dei panni a Vienna, a Ratisbona, a Monaco ove tengono negozi ancora nel 1803 ». Mi sembra giusto menzionare i Ferrari decessi all'estero registrati nei primi due Libri mortuorum:

- *Antonio Maria* (1649-1678), morto a Galliate vicino a Novara, sede di importanti industrie tessili;
- *Ludoviso* (1648-1694) morto a « *Cremaij, ubi manebat...* »;
- *Clara* (ca. 1635-1711) morta a Cannobio dove era monaca nel Convento di Santa Giustina;
- *Maria Domenica* (-1766) maritata in Perfetta, morta a Vienna;
- *Giovanni Pietro Maria* (1723-1780) morto a Oettingen in Germania;
- *Giovanni Rodolfo* (1765-1784), morto a Vienna;
- *Clemente Maria Francesco* (1767-1809), morto a Vienna;
- *Rodolfo Antonio Maria* (1791-1811) morto a Vienna;
- *Carlo Antonio Maria Fortunato* (1755-1813) morto a Vienna;
- *Lazzaro Cherubino* (1773-1817) morto in Ungheria (« ...In Ungaria in domo propria obdormivit in Domino Lazarus Ferrari... »).

L'importanza della famiglia Ferrari è ancora attestata a Soazza da molte tracce. Sopra uno degli altari minori della Chiesa di San Rocco c'è lo stemma dei Ferrari di stucco, datato, se non erro, del 1686. Lo stesso stemma si trova, scolpito in pietra, sopra la casa Ferrari che diventò poi degli a Marca con il matrimonio di *Clemente Maria* a Marca.

Un indice del rango del casato è dato dalle sepolture. A Soazza, prima del 1600 i notabili venivano seppelliti nella Chiesa di San Martino. Nel 1600 e 1700 questa usanza si riduce alle sole famiglie Antonini e Ferrari. I Ferrari venivano sepolti normalmente sotto il pavimento della Chiesa di San Martino davanti all'altare minore dell'Annunciazione della B.V. Maria (« ...*eius cadauer p. Patres Missionarios fuit reconditum in eccl.ia Paroch.li S. Mart.i ante altare Annuntiationis B.V. Mariae...* »). L'ultima sepoltura che non fosse di ecclesiastici non praticata nel cimitero di San Martino è quella di *Giovanna* (1770-1849), vedova del Governatore *Clemente Maria* a Marca. Essa fu seppellita sotto il sagrato della Chiesa di San Martino « ...*tumulata ante januam S. Martini...* ». (Liber baptizatorum e Liber mortuorum, anni citati).

5) *Lazzaro Maria Antonini* (1708-1779) fu uno degli ultimi magistrati dell'illustre casato soazzone Antonini: nei documenti pubblici è nominato come Cancelliere e Landamano.

La famiglia Antonini di Soazza, ora estinta in loco, è da considerare nel 1500/1600 la più illustre di Soazza, per censo e per gli uomini che essa diede alla Comunità. Posso citare:

- il Dottor *Giovanni Antonio*, già defunto nel 1633;
- il Dottor *Giovanni Pietro* farmacista («...specialis...») (ca. 1588-1656) figlio dello speciale *Giovanni Battista* (ca. 1551-1634);
- il Dottore in medicina *Giovanni Pietro* (ca. 1618-1692), Ministrale e Podestà, quasi sicuramente da identificare con il Colonnello. La registrazione del suo decesso nel Liber mortuorum dice che il 27 marzo 1692, con la speciale benedizione di Papa Innocenzo XII, «...ex hac vita migravit Per Ill. ris D.us Praetor Joannes Petrus Antoninus Magna cum maer.a huius Communitatis propter Aegregias eius dotis, et spetialiter in componendis inter Vicinos discordijs...».
- il Cancelliere *Lazzaro* (1658-1708) che lasciò un legato alle Chiese di San Martino e San Rocco «...D.nus Cancell.us Lazarus Antonini An. 1708 Ap.lis die 22. Per ultimas tabulas ab Adm. R. P. Carolo Antonio à Cotoneo Parocho ac Vice Praefecto descriptas Heredibus onus imposuit super Alpem d.di Trescolmo situm in territorio Misauci centum scilicet scutorum, ex quorum fructibus die SS.maes Annuntiationis B.mae V. Mariae canenda sit quotannis in perpetuum Missa, et eadem die quatuor cereae candelae donentur Sacello ejusdem B.V.».
- il Dottore in medicina *Rodolfo* (ca. 1586-1659) «...olim Ministralis et Vicarius il Valle Tellina...» che fu il primo medico di Valle e che fece costruire la Cappella dei Santi Francesco e Giulio nella Chiesa di San Martino;
- il Capitano e Ministrale *Giovanni Antonio* (ca. 1623-1684);
- il Fiscale *Antonio* (1632-1710); eccetera.

Anche nella famiglia Antonini (nel 1800 poi detta «Antognini») l'emigrazione non fa difetto.

- *Giovanni Pietro Maria* (1673-1706) morì a «Castelez» in Boemia;
- *Lazzaro* (ca. 1756-1791) morì a Golino nel Locarnese. Non ho potuto controllare, ma è possibile che gli attuali Antognini del Locarnese discendano appunto dagli Antonini di Soazza. Probabilmente si è perso il contatto poiché, dopo la Rivoluzione francese, era abbastanza facile acquistare la cittadinanza del luogo ove si risiedeva. Ovvio che in tali casi il legame con il paese d'origine veniva definitivamente spezzato.

(Liber baptizatorum, Liber mortuorum e Index Legatorum perpetuorum, Anni citati).

Anche il Dr. A. M. Zandralli nel suo «I MAGISTRI GRIGIONI» cita un Dottor Giovanni Antonini «medico di corte a Cracovia» (1548-72?) e un «dottor de Togninis de Soatia» (in data probabilmente anteriore al 1580).

6) Nel Doc. Nr. III, in Archivio comunale, si legge:

«Adi 23 Maggio 1678 e statto ordinatto dandare uno per focho alla processione delle Rogazioni sotto pena di soldi trenta alli contrafacienti»;

«Adi 23 Aprile 1679 in font la scalla da S.to Martino fu dalla magnifica Comunità ordinatto che il giorno di S.to Marcho secondo il lodevole costume andare uno p. focho procesionalmente sotto pena de soldi 30 alli contrafacienti et medemamente a quelli che non anderano uno p. focho li 3 giorni delle rogazioni».

(N.B. — Nel preambolo degli Statuti di Valle del 1645, il 25 aprile, di di San Marco, è definito «...giorno festiuo...» ed ogni parrocchia era obbligata «...inherendo al praticato antico solito andare in sud.o giorno con la processione alla Chiesa di S.to Marcho in Lostallo, con la quale habba da concorrere una per-

sona p. fuocho di tutta la Valle. Sotto pena secondo il stile praticato da ciasched.na Com.nità... »)

7) L'importanza del bestiame per i nostri paesi fu molto grande come testimoniano le numerose stalle e cascine in piano, sui monti e sugli alpi.

A Soazza gli alpi, ciascuno con due corti, sono tre, ossia *Crastéira*, *Bég* e *Pindéira*. Per dare l'idea del bestiame d'un tempo tolgo dal Doc. Nr. VIII che è un insieme di *Quinternetti della taglia del bestiame sugli Alpi dal 1640 al 1661* (Arch. com.) i seguenti dati statistici:

1640 : 98 proprietari caricarono sugli alpi 23 cavalli, 380 bovine e 1131 capre e pecore;

1647 : 101 proprietari con 31 cavalli, 386 bovine, 1170 capre e pecore e 5 « *rugant* » (= maiali);

1654 : 98 proprietari con 20 cavalli, 446 bovine, 1232 capre e pecore e 20 maiali;

1657 : 101 proprietari con 16 cavalli, 468 bovine e 1335 capre e pecore.

8) *paladùra* (t. dial.) = dove è permesso pascolare il bestiame.

« ... Item adi sudetto fu ordinato che martedì matina che è alli 28 settembre (1677) si debba desendere dalli Alpi con li bestiame et andare sotto paladura cioe a Mont et dal riale da Toglio in fora e dalla valle di Campestro in fora questi sono li loghi lemitati e quelli che senderanno la sera auanti cioe il lunedì sera siano tassati in mezzo scudo sia ancora quelli che si troueranno oltra li sudetti lochi cioe de scia dalla rosta et quelli che uoranno sforzare le roste sia tassati nel istesso pegno et quelli che cureranno de ca dalla rosta maliezosamente siano pegnerati nel istesso... » (Doc. Nr. III, 1677).

9) *la ròsta* (t. dial.): lavoro che consisteva nell'impedire il passaggio del bestiame oltre una determinata linea. I « rostatori », dopo lo scarico degli alpi dovevano impedire che il bestiame uscisse dalle zone delimitate per il pascolo. Anche al tempo della raccolta delle castagne si mettevano dei « rostatori » per non lasciar passare le capre.

« ...Item e stato ordinato che quelli che non manderanno a rostare li bestiame sopra della rosta boni rostatori siano pegnerati in soldi trenta... ». (Doc. Nr. III, 26.9.1677).

10) *tenso* = vietato. Per lo più indicava i prati in cui c'era il divieto di pascolazione ma era usato anche per menzionare i boschi sacri in cui era severamente proibito tagliare qualsiasi sorta di legname (t. dial. = « *gualt de ténsa* », « *gualt de téisa* », « *guáut* »).

11) *camparo* (dial. = « *campéi* »). Un tempo a Soazza i campari erano parecchi a conferma del numeroso bestiame. Per esempio, nel 1675, oltre al Console Martino Ruscone ed ai suoi Giurati Capitano Giovanni Antonio Antonini, Fiscale Antonio Antonini e Martino Ferrari, c'erano ben otto campari (Antonio Sonvico, Martino Rosso, Giovanni Pietro Martinola, Giovanni Sonvico, Antonio Martinola, Battista Antonini, Ludovico Ferrari e Antonio Imini). (Doc. Nr. III, 1675).

12) La pubblica Vicinanza, che era l'assemblea dei Vicini, si teneva normalmente all'aperto, ai piedi della scalinata della chiesa di San Martino oppure in Piancéira, detto anche « *alla piòta* » che si trovava dietro al campanile della chiesa di San Rocco. In caso di maltempo la Vicinanza aveva luogo nella « *stua* » della casa di qualche notevole del paese.

Le decisioni abitualmente erano prese all'unanimità « *a mano levata, tutti uniti et niuno discrepante* » dopo che il Console per suo « *obbligo e giuramento* » aveva « *dimandato a tuti de vicini il suo parere* ». Non mancavano però decisioni prese « *per il più de voti* » ed anche spunti polemici come per esempio nel 1679. In-

fatti il 4 giugno 1679 si trattava di discutere uno dei rarissimi casi di « naturalizzazione »: tutti furono d'accordo di accettare Antonio Bianco « *per loro uicino ugalle a qualonque* » eccetto « *li SS.ri tre Magini cioe Gio. Pietro, Gio. et Martino* ». L'11 giugno, in Vicinanza, si doveva ratificare questa decisione il che fu fatto « *ecetuato li Magini che si absentarono di uicinanza* » cioè se ne andarono dalla Vicinanza, evidentemente sdegnati ed in segno di protesta. (Doc. Nr. III, 1679).

13) Il Console corrisponde grosso modo all'odierno Presidente comunale (Sindaco). A Soazza veniva eletto a San Martino (11 novembre) e restava in carica un anno. Scelto tra i vicini, possibilmente tra i notabili (ossia tra gli « *homeni da bene* », come è scritto nel Doc. Nr. I, 1575) non poteva rifiutare la carica ed alla fine del suo mandato annuale doveva rendere conto della sua amministrazione e consegnare il denaro in cassa del comune al suo successore. Ogni Console era obbligato a tenere un quinternetto in cui doveva scrivere minuziosamente gli ordini emanati sotto la sua amministrazione, la contabilità comunale (che veniva poi riportata al « *Libro della Comunità* ») ed altri fatti riguardanti la comunità. Alcuni di questi quinternetti sono ancora conservati nell'Archivio comunale. Con il Console si eleggevano anche tre « *Giurati* » (= odierni Municipali), designati anche « *Stimatori* »:

« ... Mr. *Lazero Sonuicho* dd. p. uno q.to fatto con *Jac.o de Cristofeno* conselano del 79 et con li stimatori et altri huomeni del comune resta debitor del comune p. causa della sua consoleria del anno del 69 saldato adi 8 de zenar del 1570 L. 169.15... »

« ... Nota qualmente il Consel a una con li stimatori agenti a nome della comunità hanno saldato il q. to con il Sig.r *menestral Gio.* et con il sig.r *menestral Gio. Ant.o Sonuicho* et con *mis. Lazer* de tutto quello che sia lori tutti mi posseno domandar alla comunità et la Comunità a lori de ogni dato et Rec.to fina adi 18 de marzo del 1571 dove che fina al di presente restemo ne luna parte debitore a laltra de laltra a laltra ».

« ... Item *Gio. Rigo fq Laurentio de Arigo* conselano del 1574 dd. p. uno q.to reso in mane a *Jac.o de Martinollo* conselano del 1575 a lui et alli stimatori cioe a *Gio. de Zar* et *Gio. Biancho* et *Jac.o Gatton* stimatori lanno sop.to... »*) (Doc. Nr. I, 1570/1575).

14) Nei tempi andati molti boschi erano tutelati per la pratica ragione che servivano di protezione all'abitato, alle stalle, alle strade, contro frane, scoscendimenti e valanghe.

La pena di 25 lire per pianta è già attestata nel 1554.

Circa il « *ruscare* » (t. dial. « *ruscàa* » = togliere la corteccia), guastare e tagliare alberi interessante è il Doc. II dove è contenuta la « *Nota del lano quando sa feze lultima condanazion del boscho del 1554* ». Vi sono contenute le deposizioni e le condanne di una ventina di imputati soazzesi processati a Mesocco per aver proditoriamente « *ruscato* » tagliato e guastato ben 112 piante « *ne lo Gualt de tensa* ».

15) Per ben comprendere questi due capitoli è necessario ricordare che la fine del 1600 ed il 1700 segnarono, in campo religioso, un netto ed incontestato predominio della Chiesa cattolica romana. Erano oramai solo un ricordo i processi alle streghe della fine del 1500 e dei primi decenni del 1600. Ora nessuno avrebbe più osato chiamare i Cappuccini « *li barrettoni* » (v. in QGI XXXVIII, 4 « *Un processo di stregheria a Mesocco nel 1650* »).

*) *dd.* = deve dare; *p.* = per; *q.to* = conto; *Jac.o* = Giacomo; *Mr., mis.* = Messèr, Missèr; *Rec.to* = receputo, ricevuto; *sop.to* = soprascritto; *Gio.* = Giovanni; *Ant.o* = Antonio.

La Missione dei Padri Cappuccini a Soazza iniziò nel 1636 con l'arrivo del cremonese *P. Mauro da Soresina* e del luganese *P. Arsenio* e vi si mantenne fino al primo ventennio di questo secolo.

Il P. Mauro (ca. 1576-1656), fondatore della Missione in Mesolcina e Vice-Prefetto, contribuì alla lotta contro streghe ed eretici « ... *ab Ecclesiae Catholicae persecutoribus haereticis expurgavit...* ». Morì a Cama e per la sua sepoltura i soazzesi e quelli di Cama litigarono. Finalmente il Prefetto dei Cappuccini della Provincia milanese, P. Ignazio da Milano, decise per Soazza e P. Mauro fu così sepolto nella Chiesa di San Martino. (*Liber baptizatorum*, 1636; *Liber mortuorum*, 1656). Nei libri del comune le questioni di stregoneria sono appena accennate ed in modo abbastanza velato:

« ... Item han ordinato di limitar il Sig.r Console con l'assistenza di chi stimerà esso più conueniente di comparer auanti l'III.mo Tribunale de SS.ri 30 ho(mi)ni, et representar il negotio delli figlioli confessi et supplicar instan suo siano elcommiati fuori di n.ra Co.ita p. maggior pace e quiete, ma prima di scommiarli di liquidare et distinguere il ponto delli figlioli sono stati indicati dalli detti confessi, facendo quel di rag.e aspetta in ordine al sincerar questi. Altrim.i di protestarsi d'ogni inconveniente ne potesse accadere p. tali affari.

In quorum fidem

Jo.es Petrus Ferrarius Cancell.s ex ord.e Co.itas scripsi... »*)

(Doc. Nr. III, 1666)

16) Sono a conoscenza di un solo caso di forestiero fatto Vicino di Soazza nel 1600 e di tre casi nel 1700. Uno di questi tre casi è quello del Governatore Clemente Maria a Marca che aveva sposato la soazzese Giovanna Ferrari e che, di ritorno dalla Valtellina, si stabilì a Soazza e chiese la Vicinanza del paese. (Doc. Nr. IV).

17) Questa permanenza massima di tre giorni rispecchia il Cap. 60 degli *Statuti civili di Valle del 1645*:

« E statuito, che ciasched.no Forastiere, che uerà in questa nostra Valle *non possi star più di tré giorni* inclusiui senza la douda notificazione al M.lle Regente, Se sarà in luogo, in difetto al Giud.e del med.o luogo, obligando p. tal fine gl' Hosti, sia altra persona, che ritiene in casa tal Forastiere p. il loro Soldo sporgere la notificazione nel modo, et forma come sop.a, così che il Giud.ce del luogo à comodo sia obligato notificare al M.lle, et il M.lle al Magistr.o, et essendo persona cognita sospetta all' Hoste, sia ad altra persona con cui habita in casa *non possi ne meno dargli alloggio*. E sotto pena arbitraria al Magistr.o »

Negli Statuti civili di Valle del 1645 ci sono alcuni Capitoli riguardanti i forestieri. Il Cap. 37 « *Che forastieri non possino esser adoptati p. figliuoli ne altri fuori del sangue* », il Cap. 38 « *Come si possa far' un forastiero p. Vicino* », il Cap. 63 « *Dell'obbligo delli Forastieri* », il Cap. 90 « *Per quanto debba prestar sigurtà un Forastiere* », il Cap. 92 « *Per quelli che danno ricouro à Forastieri* ». E, nei Capitoli criminali, sempre del 1645: il Cap. 36 « *Della pena delli Forastieri abitanti, ò non abitanti, che pescano, ò cacciano in Misolzina* », il Cap. 48 « *Inhibente a Forastieri abitanti, et non abitanti il portar' armi* ». Doc. Nr. XIII).

18) *laurerio comune* o « lavoro di comune »: ciascun fuoco doveva prestar gratuitamente un certo numero di giornate a far lavori per la comunità. Chi non faceva queste giornate era multato, ossia, praticamente, pagava il corrispettivo importo al comune. Fra questi lavori si possono citare la *pulitura delle strade e delle « carrà »*, l'*aggiustamento di muri e muretti*, il *rifacimento e la ripulitura*

*) *elcommiati, scommiarli*: accomiatati, accomiatarli, cioè bandirli: si tratta evidentemente di due storpiature.

dei sentieri e delle mulattiere, la tenuta in efficienza delle siepi (in particolare quelle tra il terreno pubblico e quello privato), *l'andare sugli alpi, prima di caricarli a « sciarsinà »*, ossia ripulire i pascoli degli alpi da tutti i sassi e da altre immondizie che venivano poi raccolte in mucchi detti « *córven* », e così via. A Soazza il « lavoro di comune » è scomparso nei primi decenni di questo secolo. A Mesocco esiste ancora una traccia nella « *corvata* » o « *corvéé* » che ha luogo ogni anno con la ripulitura di strade e straducole.

A mio parere è un'usanza che varrebbe la pena di ripristinare in tutta la Valle. Dal Doc. Nr. III, 1646, 1666 e 1679 tolgo quanto segue:

« ... Hordini di andar a laur di comune a *nettar la fontana e le strade* sopra del nostro sotto pena di soldi 30 a quelli che non anderano adi 25 no.bre 1646... »;
 « ...1666 ... e più è stato ordinato di *andare ali alpi a sarsinare* il millior di casa soto pena di soldi 30 al giorno a chi non anderà... »

« ...Adi sudetto (28.5.1679) fu ordinato di *andare* uno p. focho *il millior di casa a comodar le strade p. li Alpi* sotto la pena solita alli contra facienti... »*)

19) La Vicinanza « in materia grave » era convocata la sera prima per mezzo del « *servitor del comun* » ossia dell'usciera che passava di famiglia in famiglia ad avvisare il capo-fuoco. Il termine « *servidó del comun* » per indicare l'usciera è ancora vivo nel dialetto.

20) « *et che in tal caso ciasch' una persona degna di fede puossi dar la relazione al Console* »: è qui espresso un concetto insolito. Si permette cioè ufficialmente di riferire al Console (« far la spia » diremmo oggi). Ciò è in contrasto con il carattere chiuso della nostra gente che badava principalmente ai fatti suoi. Ma, visto il danno che ne poteva derivare per la Comunità, si fa una deroga e si permette di riferire. Del resto già nel 1677 esisteva il problema dei cercatori di lumache: « ...et alli figlioli *che caueranno lumache con danno* sotto pena di soldi 15 per uolta... ».

21) *Gherténa* (o *Gerténa*) era la zona in fondo alla Campagna, a contatto con la Moesa. Fu completamente spazzata via dalla furia delle acque durante la terribile alluvione del 27 agosto 1834. Quel giorno infausto vide « ...40 e più *cassine ripiene di fieno...* » trascinate via in un baleno come se fossero state dei fuscilli. (Descrizione della catastrofe del 1834 di Giovan Battista Gattoni nella Cappella di « Scòna »).

22) Deviare il corso della Moesa o dei suoi affluenti era cosa grave. Ne fa stato la causa intentata dai soazzesi nel 1774 contro quelli di Cabiolo. Cito, dal Doc. Nr. VI:

« Ano 1774 li 22 Aprile

Avendo fato istanza apreso li Signori di Cabiolo cioè a causa che *ano storgiuto laqua dela Montogna* di nostro territorio e ciò la nostra Mag.ca Com.ta ha voluto procedere con li suoi ordini contra quei tali che ano storgiuto la medema Montogna che sono Martin Misuchina, Nicola Piceti figlio di Carlo Piceti e quello del Giudeseti e il figlio del Signor tenente Piceti dicho *fureno citati ala Ragione di Misocho* (= citati davanti al Tribunale a Mesocco) dicho comparsero avanti la nostra Comunità che uoleuano agiustarsi e a questo efeto sono uenuti li sudeti trasgresori a sig.r tenente di Lostalo *dopo uarie agitacione fa rimesa al Sig.r Ministrál Ferari e Sig.r Bachetari Ferari e Sig.r tenente à Sonuigo* cioè in questo modo che *li Sig.ri di Cabiolo pagano le spese fate dala nostra comunita e p. il*

*) Non si trattava solo di mandare una persona per famiglia a « sciarsinà », ma bisognava mandare gli uomini più validi, a garanzia che il lavoro fosse fatto nel miglior dei modi.

trasgresso di fare tanto bene e non uolendo acordar questo che la nostra comunita torni sulle ragioni.

Console Regente Giuseppe Zimara dordine mane propr. ... ».

Ragazzata (forse) di quelli di Cabbio — immediata reazione dei soazzesi e citazione dei colpevoli davanti al tribunale — ripensamento dei Cabbioaschi che, forse consigliati dai loro maggiori come il tenente Pizzetti, vengono a Soazza a recitare il « *mea culpa* » — magnanimità dei Soazzesi che si accontentano della rifusione delle spese e che per la trasgressione raccomandano di « fare tanto bene ».

23) *la sicurtà*, cioè la cauzione. Ogni anno quindi i forestieri residenti nel comune dovevano rinnovare con tanto di firma la cauzione a garanzia di « *diportarsi da bene tenor la lege divina e umana* » ed, eventualmente (come in un caso concreto del 1740), « *...far pegno de sua casa pervenuta dalli Heredi del fq Alfier Gianelli et sua moglie fa pegno tutto il fatto suo cioè mobili et immobili in avendo a quanto prescrive il capitolo...* » (Doc. Nr. IV, 1740).

Anche per i famigli e le serve forestieri i padroni dovevano prestare garanzia circa il loro comportamento (« di ben vivere »):

« ...Item adi sudeto (7.6.1677) si è ordinato che quelli che hanno *forestieri in casa sia famegli o serue* debano dare sicurtà di ben uiuere cioè li suoi patroni stessi siano sicurtà altrimenti che in otto giorni debano andar uia.

Item è ordinato che quelli forastieri che fano focho da se diano sicurtà ancora loro... » (Doc. Nr. III, 1677).

In un registro venivano iscritte e firmate ogni anno queste cauzioni. L'ultimo di questi registri ancora conservato in archivio lo iniziò Clemente Maria a Marca nel 1809 e comincia con l'enunciazione di 12 ordini riguardanti la materia. Porta la seguente intestazione:

« *Quinternetto ove vengono registrate le segurtà delli forastieri, che abitano nella nostra Magnifica Comunità di Soazza tenor ordine seguito nel 1757 e le quali sigurtà debbono essere rinnovate, e riconfermate ogni anno di ciascun forestiere, a cui dalla nostra Comunità verrà concesso di restare nella nostra Comunità.*

Da me Governatore, e Landrichter à Marca Consul attuale fabbricato in Xbr. 1809». Interessante è costatare che erano considerati come forestieri anche gli oriundi di « Val San Pietro », cioè i nostri vicini di Valdireno. Anche per loro era necessario firmare la segurtà !

« Adi 26 luglio 1677 in Soazza

Il Molto Illustre Sig.r Capitano Antonini si obliha di stare sicurtà per il suo famiglio Pietro et delle sue serue Catarina la Chiauenascha et *Anna Maria di Ual San Pietro* di bene uiuendo e questa sicurtà la da in mano del nostro Console e suoi Giurati ». (Doc. Nr. III, 1677).

Ed ecco uno dei tanti ordini fatti a Soazza per disciplinare il problema dei forestieri:

« ...fù radunato la Mag.ca Comonita in fondo la scalla di S. Martino locho solito di Vicinanza fù da essa ordinato sopra dj foresterj che... qual mete a chj aueua seruitù forestere che stano segurta p. loro e fù da essa Comonita ordinato che p. la prima uicinanza si douese portar le segurta di ognuno in scritto et *quej tallj che non auerano la segurta debino andar a far i fattj suoj* et inhebendo a ciascheduno de uecino a non darghe nisun ricapito et a contrafacientj di pigliarghe le pene conforma lordine già seguito et se qualche foresterj uolesano far qualche menacia a uecinj che li SS. Giuratj ghe faciano assistenza et ueder le ragionj di luna et l'altra parte... » (Doc. Nr. III, 26.7.1680).

24) Un altro dei capitoli limitativi della libertà per gli stranieri. In base al Cap. 36 degli Statuti criminali di Valle del 1645 era vietato ai forestieri andare a caccia e a pesca. « ...niun Forastiere, tanto habitante, quanto non habitante di che condizione si sia in auenire *ardisca ne presuma, pescare ne far caccia di saluaticina profitteuole*, et non nociua, sotto pena di scudi uenticinque app.li alla C. D. (leggi: *Camera Dominicale*), oltra la perdita della robba ».

Il monopolio della caccia e della pesca era quindi dei Vicini.

A proposito di selvaggina cosiddetta nociva riporto, a titolo di curiosità, quanto è stampato nella « RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI DEL CANTONE GRIGIONE », del 1859:

« ... *Taglie per animali di rapina nocivi — Tenor decreto della dieta delle Leghe del 1645 e votazioni delle comuni del 1763, siccome pure giusta l'uso sin ora tenuto, si pagheranno dall'erario cantonale le seguenti taglie:*

per un orso, sia giovine di nido, o cresciuto Fr. 28;

per un lupo Fr. 14;

per una lince Fr. 10;

per un avvoltoio o per un'aquila Fr. 1,70;

per un falco (astore, sparviere o nibbio) o per un gufo 85 cent. ».

Che gli animali ritenuti « nocivi » rappresentassero un problema è incontestato e che ad essi fu data una spietata caccia è intuibile. Nel 1772 fu persino proposto nel Consiglio Generale della Valle di scrivere una lettera di supplica al Papa affinché lanciasse una maledizione su queste bestie. Nel Doc. Nr. V sta scritto: « 1772 li 24 Ap.le

Essendo radunata la Mag.ca Com.tà in forma solita avanti la casa del Sig.r Bachettario Rudolfo Ferrari in forma solita di vicinanza, e logo solito, dopo esser visato un capo fuocho il giorno avanti p. altri motivi: fu anche da me proposto avanti la med.ma che *nel Consiglio Generale di S.to Marcho tenuto in Lostalo il giorno 22 soprad.to era stato proposto avanti li med.mo di scrivere a sua Sant.tà una lettera di supplica, a nome della General valle p. ottenere una maledizione generale sopra tutti gli animali offensivi, cioè d'orzi, luppi, tassi, volpi, talpe, ratti*, e che li mag.ci consoli avessero rilatato alle loro com.tà s'erano contenti. Onde sopra di ciò fu dimandato à tutti il suo pariere, e tutti uniti, ne meno uno discarpante, contenti ed anno datto à me ordine, di dare avviso, al nostro Ministralle Reg.te come capo, virtù sud.ta ordinazione, che abia autorità unitamente agli altri due Sig.ri capi di formare la sopra detta lettera ed anche detta nostra Com.tà sarà pronta, alla tingente, e convenevole spesa, che li potrà tohare in sua parte. Antonio Maria Minetti Console Regente ò scritto p. memoria de posterì ».

Appendice (dal Doc. Nr. III)

I 43 Capitoli che precedono sono, come scrive Lazzaro Maria Antonini, « estratti in compendio dalli libri vecchi », rappresentano cioè l'essenziale della legge del comune da applicarsi dal 1750 in poi. Logicamente molti degli ordini e capitoli vecchi non sono ripresi in questo compendio. Alcuni però sono interessanti e meritano di essere citati.

1. Frati Cappuccini.

« ...Adi sudeto (28.12.1646) un altro hordine che da qui et il sudeto tempo (Epifania) abiano da *portar la legna al padre* et non portando che si abia da meterge bazzi tre solla tessera... »

« ... (15.3.1678) fu ordinato di *portar la grasa* al padre sotto pena di soldi 10 a quelli che non porta... »

« Adi 29 settembre (1677) e statto ordinato unitamente di stare tutti uniti a mettere uita e robba per *mantenere l'honore delli nostri P. P.* sia ancora di ariuare a mettere il sigillo doue fara bisogno per detta causa... ».¹⁾

« ...Item adi sudeto (26.9.1677) fu ordinato che il Sig.r Console debba dare lire uinti per *la manutenzione delli Religiosi delli lochi santi di Gierusalem* per pagare il tributo a turcho (?) ... »

2. Cavalli e altri animali.

« ...Hordine adi 7 luglio che quelli dalli *caualli* abiano da dar auiso al Console ouer Stimatori tante uolte che menerano li caualli di alpo sotto pena di soldi 10 per uolta... (1647) »

« ...Adi sudetto (22.7.1647) che quelli che menerano uia li *caualli* benche abiano su li bastti sano pegneratti saluo fusse per pocho tempo e che ui fusse il patrone li doue e il cauallo... »

« ... (20.6.1677) e statto ordinato che li campei che anderano alla stalla a ueder se li *caualli* sono dentro e non trauandoli la sera sia messo il pegno di soldi 30; e ritornando la seconda uolta hauendoli trouati dentro la prima uolta e non tro-

1) Ai Frati Cappuccini ogni famiglia doveva portare ogni anno, gratuitamente, la cosiddetta decima, ossia la legna da ardere (« **due incarighi di legna** »), il letame per l'orto, frutti della terra, latticini e carne. In particolare, quando si ammazzava il maiale, ai frati era destinata la « **leguàda** » cioè la lingua del maiale con attaccato parte del « **guglión** » (trachea). Questo perché si diceva (e forse si credeva) che mangiando la lingua dei maiali i frati avrebbero predicato meglio.

Oltre a questi beni in natura, ai frati era anche versato uno stipendio in moneta. Due esattori (« **cogliatori del selario delli Padri** ») passavano di famiglia in famiglia ad incassare questi denari che poi portavano ai frati. Nell'archivio comunale c'è tutta una serie di quinterneti « del selario delli Rev.di P. P. » (Doc. Nr. X e Nr. XI). Su uno di questi sta scritto, per mano dei « cogliatori »:

« Si pagha il selario del Padre
e chi non lo paghera un graue peso li uera (gli verrà)
a noi Altri poueretti non ne auanza
niance un quadrino... »

bazzi = monete. Tre bazzi corrispondevano a 12 soldi.

uandoli dentro la seconda uolta di meterli mezo scudo non prouando che siano fora del nostro territorio e trouandoli fora nel dano sia uno scudo... »

«...(10.12.1678) Adi su detto fu anco ordinatto che chi uol tenir *cani* che li abino a tenir dentro ligatti sotto pena di *lire cento* alli contra facienti... »²⁾

«...(29.9.1677) Item e statto ordinato che quelli che hanno li *colombi* debbano tenerli dentro quando si semina il grano e quando e maturo cioe quindeci o uinti giorni sotto pena di uno scudo al giorno trouandoli fora in campagna et da oggi in anzi sino che non sara fora *laila* sia nel istesso pegno... »³⁾

«...(22.7.1647) che trouando *uedelli* fora delli pascolli ordenari siano pegneratti... »

«...(7.6.1678) Item e ordinato di dare licenza a Gio. Antonio Sonuicho di metere li *ruganti* in Alpo con patto che se si troueranno disferati siano pegnerati in mezzo scudo et di menarli giu del Alpe et che ognuno possa dare la relazione... »

«...(11.6.1679) fu anco ordinato causa delli *animalli* che sono sopra li Alpi: che si deuan tenir ferati et disferandosi dopo sarano auisati li patroni et che subito non si fererano caschino in pena de soldi (?) ogni giorno che li lascierano disferati... »⁴⁾

«...Adi 23 Maggio (1666) He stato ordinato in Piancera di dare le *pecore* al chiauenascho per soldi 5 e mezo con pena di soldi 30 al giorno a chi non le manderano tute al alpo e di pagare ancora il pegorare... »⁵⁾

«...Item adi sudetto (30.5.1677) e ordinato che quelli che ritroueranno intietro *Agnelli* in piano siano tassati in soldi trenta... »

«...Fu adi 3 giugno 1675 ordinato p. la pluralita della Vicinanze che li Pastori delle nostre *Pecore* douessero oseruare li sott.ti Capitoli doue p. questo anno comese à Vincenzo Bonada di Menarola:

Prima che non debano molger le pecore;⁶⁾

2) Si noti l'enormità della multa per i cani randagi rispetto alle multe per il bestiame. Ciò è comprensibile se si pensa che i cani lasciati liberi, molestando il bestiame, potevano provocare danni rilevanti.

3) l'«*àila*» (t. dial.) (v. a. VSI): grano saraceno fraina (*Fagopyrum esculentum*). Un tempo in Mesolcina il grano saraceno era comunemente coltivato. Con la farina di fraina si cuoceva la gustosa «*polenta negra*». Ancora durante l'ultima guerra il grano saraceno veniva coltivato a Roveredo e a San Vittore.

4) «*ruganti*», «*animalli*»: con questi termini sono indicati nei documenti vecchi i maiali; (v. a. le locuzioni dialettali ancora in uso «*t'èi un animall*» e «*bruto animall*»).

5) I pastori delle pecore a Soazza furono quasi sempre dei chiavennaschi o, per lo meno, originari di Valtellina o del Bergamasco.

6) Prima di tutto il pastore non doveva mungere le pecore:

«...Adi su detto fu ordinato p. il piu di dare le pecore a certi omeni di Menerolla cioe al Batistono fratello delle fantesche che p. il pasato haueuano seruito al Sig.r podesta et non uenendo — et un compagno — quelli che se le diano quelli doi che si representarono in comunita p. il precio di soldi 5 p. pegora dando licenza et **che habiano sempre da eser doi di continuo et che non siano mongiute et che non menano niune pecore forastiere nemeno le sue de propri pastori...** (4.6.1679) ».

Quindi guai ai pastori se avessero portato anche le proprie pecore. Per le pecore che perivano precipitando da qualche dirupo bisognava cercare di utilizzare tutto quanto si poteva: nulla doveva andare sprecato.

La questione delle pecore «*estere*» è ripresa anche nel quinternetto del Console Carlo Mantovani (seconda metà del 1600):

«...Adi sopra (14 maggio 16..) che li forastieri che mandarano su le pecore sopra li nostri alpi senza licenza habiano perso le pecore e siano della nostra co.nità... »

2. di hauerli la soletta cura et auenendo che p. sua negligenza andassero à male sij obligatto à danni cioè p. suo mal gouerno;
3. che ritrouando qualche peccora morta ouero precipitata sij obligatto a consi-gnarla sopra l'Alpe di Castrera esendo bona la carne ouero la lanna esendo la carne marccia;
4. che stimatto il tempo di scaricare l'Alpe che è à S.ma Croce (14 settembre) uolendo la Com.ta che facci dimora p. qualche giorno sij obligatto à fermarsi;
5. auenendo che dopo scaricatto la Comunita si trouasse dopo di rinuiarle in qualche locco tutte mille (?) sij obligato andarui che p. salario la Comunita satisfera il douere et p. suo salario sine à S.ma Croce sonno soldi cinque p. pecora... »

3. Alpi.

« ...Hordine adi 7 luglio 1647 che per tutto il detto giorno li *cogliatori di taglia* ⁷⁾ del alpo da Bogio cioè Gio. Martinol e Pietro di Gio. Pietro Parro abia da meter il bestiame di detto alpo da Bogio in lista sotto pena di mezzo scudo al giorno tanti giorni che starano del 7 luglio in dre di metter il bestiame in lista... »

« ...Item e stato ordinato che quelli che sono andati ala *corte de sura* che p. tutto li 12 di ludio (1666) uadino sotto pena di un scudo al giorno cioè quelli che ano stancia... »

« ...e piu e stato hordinato che quelli che sono a la *corte di sopra* nesuno si posa partire à uenire di sotto senza *il maggior dela corte* soto pena di un scudo e questo serua p. tutti li nostri Alpi... » ⁸⁾

« ...Item adi 29 Agosto (1666) e stato ordinato che nisuno si deba partire dalla corte delli Alpi soto pena di uno scudo senza altro ordine della Comunita et il bestiame che si ritrouera soto la sciesa da Promestiuo si possa meterghe uno scudo e curando maliciosamente posa il camparo pegnerare presente il pastore...»

« ...Item adi 27 Maggio (1678) si e ordinato di andare a *comedar le strade delli alpi...* »⁹⁾

« ...Adi su deto fu ordinato che p. giovedì prosimo che sara alli oto di giunio (1679) si debano *tutti uniti caricar li Alpi* nel nome del Signore... »

« ...Adi su deto fu ordinato di *fare tutti le sue giuende alli monti* p. tutto il giorno che si caricaua li alpi et non facendolla che caschino in pena de soldi dieci al giorno... »

« ...Item (27.6.1679) fu anco listeso giorno ordinatto che ogni Alp metese *un co d' Alp* et che tutti douese regere secondo quello hauese comandato... »¹⁰⁾

7) Su ogni alpe due « cogliatori della taglia » dovevano iscrivere in un quinternetto tutto il bestiame presente ed incassare dai proprietari la « taglia » ossia la tassa che c'era su ogni bestia. Alla fine della stagione quanto incassato era versato al Console. Nel 1640 si pagavano: lire 6 per cavallo, lire 3 per bovina e sesini 15 (= 3/4 di lira) per minuta (capra o pecora).

8) Su ogni alpe c'era un capo, « il maggior della corte », cui spettavano parecchie decisioni come per es. quella del passaggio da una corte all'altra.

9) **comedar** (t. dial.: « **comedàa** »), riparare.

10) « **cò d'Alp** », t. dial. per maggior della corte (v. sopra).

« **giuènda** » (t. dial.: « **ciuènda** ») = steconata o siepe per impedire il passaggio del bestiame.

4. Dazi e pedaggi.

« ...Item Adi 14 Giugno (1666) e stato ordinato di *liberar il Teler*¹¹⁾ nelle mani del Sig.r Francescho Sonuicho¹²⁾ sia suo figliolo Gioani p. un Anna suma 388 (?) et che il deto Teller sia obligato a fare venire la parte che tocha alla nostra co.ita giustamente e compartire alli caualanti a chiaschuno la sua parte e facendo menare colli sia mercancia da forastieri potendo menare li nostri Vicini che caschi in pena de uno scudo p. uolta et che il detto Teller quando hauera commandato alli caualanti che debbano di subito menare colli o altra mercancia... (?) menando porra dare a chi li parera et se il Teller di Mesocho hauera Giurato debba Giurare ancora il nostro Teller... »

« ...Adi 4 Aprile 1679. Al locho solitto di uicinanza a S.to Martino dopo hauer fatto citare un capo focho tutti radunati ano tutti unitamente *liberatto il furlet*¹³⁾ alla nostra comunitta spetante lano subseguente che comincia li 11 marzo 1680 con doi Ani di teler cioe il 79 e 80: nelle mani del Sig.r Gio. Gatone¹⁴⁾ p. il precio de scudi setanta pato di sborsarli in tanti boni dinari contanti a St. Martino prossimo subseguente del 79¹⁵⁾: fano la suma di L. 840... »

5. Rapporti di Squadra e di Valle; cariche in Valtellina.

« ...adi 14 marzo 1666. Dopo auer ausato un p. focho comparso il Sig.r podesta Gio. Pietro Antonini con scrittura numer tri con sigilo del uicariato et nonstra co-

11) **Teler**: specie di dazio o pedaggio che dovevano pagare i cavallanti per ogni carico di merce e che serviva per tener aperta la strada in tempo di neve. Nell'ordine citato « Teller » indica anche il daziere e l'ufficiale che distribuiva i trasporti fra i cavallanti.

12) **Sonvico**: illustre famiglia di Soazza ora estinta in loco. È già citata nei documenti più antichi conservati nell'archivio comunale. Diede parecchi magistrati, militari ed ecclesiastici e registrò, come tanti altri casati soazzesi, una notevole emigrazione a settentrione. Nei primi due Libri mortuorum figurano decessi all'estero i seguenti membri della famiglia Sonvico:

Lazzaro (1645-1680) morto « **in Civitate Retoburgensi in Germania** », dove abitava; **Francesco** (1677-1734) « **...qui mortuus est Chimiar...** »; **Maria Anna Ferrari, nata Sonvico** (1780-1804) morta a Ratisbona ed il Giudice **Giacomo** (-1817), morto in Ungheria.

13) **Furlet** (o Fuhrleit): pedaggio che pagavano i cavallanti per ogni collo di mercanzia. Era destinato al mantenimento della strada. Il teler ed il furlet venivano appaltati.

Una via importante di transito per Soazza era la cosiddetta « **strada e traversa della Forcola** » attraverso la quale passavano persino i mercanti veneziani di seterie. Il 3 luglio 1736 il Consiglio di Valle decise:

« ...consideratis considerandis hanno ordinato et trovato p. espediente et meno agravio della generl Valle di adosare alla Mag.ca Com.ta di Souaza le spese p. il mantenimento di deta strada et traversa della Forcola tanto p. il pasato come p. l'avenire renonciando a medema Com.ta l'utile et guadagno preveniente da sud.a traversa della Forcola tenor l'antico solito.... » (Doc. Nr. IV).

Cioè, contrariamente a quanto s'era fatto precedentemente, le spese ed il guadagno derivanti dalla strada della Forcola non erano più di tutta la Valle ma unicamente di Soazza.

La questione dei dazi venne definitivamente regolata nel secolo scorso dal « **Tratato fatto con il Nostro Cantone sopra la cessione dei Dazio, furleto, e Teler** » (copia nel Doc. Nr. IV, senza data).

14) **Gattoni**: casato patrizio di Soazza, ancora esistente.

15) Tutti i pagamenti di una certa importanza si effettuavano a San Martino (11 novembre).

munita et io auanti di questo o fatto a interdire a la nostra comunita che il Sig.r capitano Gio. Antonio Antonino mi ha mandato un boletino tratando de *la sindichatura* che uole dare cento fiorini et p. *la podestaria* uole dare trecento fiorini et conforme parla un boletino o significhato il tutto a la comunita et uicini et domandato in torno a li uicini p. la sindacatura lano afirmata di darla al sig. podesta Gio. Pietro Antonini con riserua p. l'interesse che debba dare a la comunita sia rimessa al Sig.r Gio. Pietro Magino et sig.r Martino Ferrari et giurati de la comonita.

Item adi 18 luglio e stato affermato l'ordine sopra scritto in Piancera e di dare al sig.r Podesta tuta lasistenza che dimandera a sua spesa et di dare lordine scritto il quale e stato leto in comunita et sigilato con il sigillo della Co.ita.

Quanto a *la podestaria di Teglio di Valtolina* che tocha alla nostra squadra a uguale partito che fara la nostra comunita lano data al Sig.r Dotore Gio. Pietro Ferario cosi e stato p. maggiore delli uicini riseruato 4 ouero 6 persone di spetare sino a domenica seguente... »¹⁶⁾

« ...Adi 7 febraro (1678) citatto per ordine del Sig.r Console li Vicini della nostra Comunita e Radunatti in Piancera al loco solitto hanno ordinato Per la maggioranza di *non andare al Vicariato* causa delle differenze che nasce tra il Vicariato da Alto e il Vicariato da Basso.

Piu oltre hanno ordinato per la magioranza di concorere conforme al ordine del Consiglio di Vicariato successo li 6 febraro cioe di andare con il numero Piccolo con espresso comando a quelli che anderanno che auanti di sentire in criminale habbiano sincereza tale che fatta che sia la proua per questa uolta sola col numero piccolo di tornare sopra l'Anticho solitto.

Piu oltre si incaricha a quelli che anderano che non debano concorere non hauendo certa sicureza di ritornare sopra l'Anticho solitto et uolendo concorere contro l'ordine nostro siano tenutti a tutti li danni con autorita al Sig.r Console di presentare questo ordine al Sig.r Ministrale o altri Reggenti di Misocho o a altri

et questo ordine e stato scritto da noi Console Gio. Pietro Zimara e suoi Giurati... »¹⁷⁾

« ...Adi 2 Maggio (1678) citatto un capo focho e congregato tutti li Vicini della Nostra Comunità in Piancera al locho solitto tutti unitamente hanno messo cento fiorini sopra la Canzelaria che tocha alla nostra comunita in questa rota dero-

16) Le cariche da esercitare in Valtellina erano ripartite a turno tra le tre Leghe ciascuna delle quali le ripartiva a sua volta secondo una certa chiave. Così quando a Soazza spettava, per esempio, per un biennio la carica di Podestà a Teglio, la si appaltava ed in Vicinanza si decideva a chi assegnarla.

17) Le divergenze in Consiglio di Squadra o di Valle c'erano sempre e, spesso, la diversa interpretazione di un accordo oppure la mancata applicazione di un Capitolo della legge comune causavano liti a non finire. Questo anche per la particolarità della gente di montagna di avere la testa oltremodo dura e aliena da compromessi. **Zimara**: antico casato soazzone ancora esistente. Gli Zimara fino alla fine del 1500 si chiamavano « De Cristofeno » (risp. « De Cristoforo », « De Cristofano », « De Cristofori »). Nei primi anni del 1600, accanto all'originario « De Cristofeno » si trova, sempre più frequente, il soprannome « Giamàra », « Chiamàra », « Zamàra » « Zimàra ». In seguito il soprannome prende il sopravvento sul cognome originario e quest'ultimo scompare già prima della fine del 1600. A Soazza i casi in cui il soprannome soppiantò il cognome non sono rari.

gando lordine già fatto alli anni passati che ui era su solamente lire quatrocento. Item adi 2 maggio in Piancera al locho sollito congregati e citai uno per focho e comparsi nella nostra Vicinanza il Molto Ill.tre Sig.r Ministrale Carlo a Marcha, locotenente Picetto et altri Agenti a' nome della Mag.ca Com.nita di Lostallo con presentare *l'officio dell fiscale et dell Canzelere* nella Persona del Sig.r fiscale Antonio Antonini et del Sig.r Rodolfo Ferrario un dire che se la Mag.ca Com.ta uoleua accettare questi nominati bene, del resto dicono che Anni Homini loro da manegiarli. Onde la nostra Co.nita hanno ordinato di accettare la presentazione fatta per questa uolta dopo che siamo al fine di questa rotta riseruandoci nel auenire di intendersi tra l'una Co.nita con l'Altra riseruando la libertà al Vicariato di incominciare causa del canzelere o a Soaza o uero a Lostallo... »¹⁸⁾

« ...Item Adi 29 Agosto (1677) fu citato uno per focho causa delli cunti di Criminale fu ordinato per la magioranza che uogliono insistere nel ordine di centena cioe che *due per squadra disenteressati habiano da fare li cunti* e così la nostra comunita ha dato ordine di mandare auiso al Sig.r Ministrale di non contrafare al ordine altrimenti che non lo uogliamo riconoscere per nostro ministrale et così la nostra comunita ha limitato Martino Rosso per assistere alli cunti... »¹⁹⁾

« ...Adi 29 Aprile (1680) fu radunato la Comunita auanti la casa dil Sr. Podesta Antonino fu p. causa che il Sr. Ministrale Prouino fece citar il Sr. Console p. causa della Centena acio il Consiglio di Vicariato sia onito qual fù da essa hordinato tuti onitij reseruato il Sr. Capitano che non si e ritrouato che il nostri Console uada in Consiglio et far intendere *come il nostro Comune uol andar in Centena* et che se lor non uolen uenir de farghe intender che succedera qualche cosa che noi non ne uoliamo saper niente... »²⁰⁾

6. Diversi.

Molti altri ordini si trovano nei « libri vecchi » e riguardano un po' tutti i dettagli della vita comunitaria. Alcuni sono limitati nel tempo e concernono una occasionale situazione; altri si ripetono di anno in anno, nei quinternetti dei Consoli, più o meno allo stesso modo.

« ...Item adi 19 marzo (2.a metà del 1600) si è levato il trozzo a quelli da Trona

¹⁸⁾ Si appalta la carica di Cancelliere per cento fiorini. Quindi il Ministrale Carletto a Marca, il Locotenente Pizzetti e altri notabili di Lostallo propongono per le cariche di Cancelliere e di Fiscale i due soazzesi Rodolfo Ferrari e Antonio Antonini, facendo intendere che in caso di non accettazione potrebbero anche proporre dei lostallesi, ignorando la vecchia convenzione tra i due comuni circa la ripartizione delle suddette cariche. Si tratta evidentemente della **Convenzione del 1585** tra i due comuni per il comparto dei 4 uffici principali (Ministrale, Locotenente, Fiscale e Cancelliere) e della **sentenza di Spluga del mese d'aprile 1642** riguardante la sua applicazione. (Doc. Nr. 20, 1644). In essa è stabilito che, nel periodo di 12 anni, le due comunità, con una opportuna rotazione, devono poter eleggere i propri candidati in modo che alla fine dei 12 anni le cariche siano toccate per il 50% a Soazza e per il 50% a Lostallo.

¹⁹⁾ A quanto pare il Ministrale, nel fare i conti del Criminale, vuol agire un po' a modo suo, dimenticando l'ordine fatto in Centena. Immediata la reazione di Soazza.

²⁰⁾ Questi ordini danno un po' l'idea di come si praticasse la « politica » nei nostri paesi alla fine del 1600.

che non abbiano da tirare li giapone desorenzo ma che debbano andare da basso in pena della perdita del giapone... »²¹⁾

« ...Hordine di far far li banchi alla giesa di Santo Martino al gusto del padre però per una uolta farli fare a nome di detta giesa per una uolta, adi doi genar 1647... »²²⁾

« ...Hordine adi 8 di gienar 1647 di mandar uia la nostra gente et li habiamo fatto il sellario scudi dieci al messe et a darge doi scudi per soldato et che si debe tirar sudetti dinari della taglia et darge... »²³⁾

« ...Hordine adi 21 luglio 1647 che sia nulatto²⁴⁾ tutti *li pozzi* tanto nella Bolla quanto di Salegio sal'uuo per lasiar il teglio per questo ano 1647 sotto pena di un scudo a quelli che contrafarano e questo et quelli che hauerano strogardito²⁵⁾ in su sia con *lino* sia con tor fora laqua della fontana sia pegneratti ancora del passato... »²⁶⁾

« ...Item adi 29 Agosto (1666) e stato ordinato che uenendo *Monsignor Illustr.mo*

21) Nel monte detto « **Tróna** » un tempo si estraeva la pietra ollare con la quale si tornivano poi i laveggi. I grossi blocchi di pietra (« **i ciapóni** ») venivano portati in basso nella zona detta « **i Tórn** » e lì lavorati. Cerchi e maniglie, in ferro, dei laveggi erano poi fabbricati nella fucina dei Mantovani. Da un libro mastro in mio possesso, che inizia verso il 1650, ho potuto constatare che questi laveggi non servivano solo per i bisogni del paese ma erano anche esportati e venduti alle fiere di Belinzona e di Canobbio sul Verbano:

« ...e più d.d. per la mia parte delli **lavezzi venduti a Santo Biaso** ano 1674 la mia parte lire uinti... »

« ...Il Sig.r locotenente Bonalino di Rogoredo d.d. per **lauezzi** datti a lui adi 24 agosto lanno 1674 a cunto del suo hauere contra di mio socero Giacomo Minetto e fatto marcato in lire..... L. 25.10

e più datto **a Santo Blasio in Belinzona** al sopra scritto **lavezzi** numero sei e siamo restatti dacordo in lire uinti quattro adi 3 febrar 1678 dico.... L. 24.10... »

« ...Li heredi di un q. Zan Ruscone detto Mainera d.d. per dinari pagati per loro alle RR.de madre di **Canobbio** a nome della dotta di Barbola sborsati Francescho Pairana di Canobbio per tanti **laueggi** a lui dati adi 14 7.bre e era obligato a darne li dinari a Santo Martino prossimo e così li ha sborsati alle moniche adi 11 nouembre 1679... » (Libro mastro di Carlo Mantovani).

Ancora oggi, a Trona, sono visibili, parzialmente riempiti di terriccio e detriti, i cunicoli da cui si estraevano i blocchi di pietra ollare.

desorenzo (t. dial. « **d' sorénz** ») = al disopra.

22) Qui si ordina di costruire i banchi per la chiesa parrocchiale. Probabilmente c'è divergenza di vedute tra i parrochiani ed il padre cappuccino sul come costruire questi banchi. Per cui si decide di fabbricare questi banchi come li vuole il frate ma, in compenso, spetterà alla Chiesa pagare la fattura e non ai vicini.

23) È arrivato l'ordine di Lega di inviare alcuni soldati a combattere oltre San Bernardino. Si convoca la Vicinanza, si scelgono i soldati e si decide di pagarli con dieci scudi mensili di cui due subito. Per incassare questi denari si metterà una taglia (imposta).

Questo del 1647 è stato l'ultimo invio di truppa soazzese durante la Guerra dei Trent'anni. Precedentemente, durante la stessa guerra, i Soazzesi dovettero partire da casa parecchie volte per andare a prestare servizio militare con moschetto o archibugio, come risulta dal Doc.Nr. VI in Archivio comunale.

24) **nulatto** = soppressi.

25) **strogardito** = storpiatura di **trasgredito**.

26) Un tempo a Soazza si coltivava il lino che veniva fatto macerare nei pozzi (« **i pózz del lin** »). Mi risulta che la zona bassa del paese di Soazza era una volta acquitrinosa.

« **la Bólla** » e « **Salég** »: toponimi in uso.

tuti si debban ritrouare presenti e far festa senza lauorare sino che resterà qui soto pena di mezo scudo per persona a chi non interuenirà a incontrarlo et riceuerlo et assisterà... »²⁷⁾

« ...Item adi ultimo febraro (1677). Auanti la casa del sig.r Podestà Antonini congregati li uicini della nostra comunità il Sig.r Gio. Pietro Maggino ha dimandato licenza a fare il suddetto *molino*, il che doppo che il Sig.r Console habba fatto la relatione che non ui era danno come sopra fu ordinato per la magioranza che facendo un *Molino Alto* e mantenendolo a molino alto li dauano licenza riseruandosi il jus patronale sopra laqua che uolendo condur un canal daqua o in busen nisuno possa contradire e uolendo fare un *molino basso* la comunità non uol darli licenza... »²⁸⁾

« ...Adi 21 in Pianciera di luglio (1675) fu ordinato che p. la presente settimana niuno ardisca *tagliar biada* sotto pena di un scudo senza licenza del Console... »

« ...Adi 3 magio (1679) fu dalla Magnifica Comunità ordinato di metere un ongero²⁹⁾ di taglia sopra del *luf* di pagare la Magnifica Comunità a quelli che lo amazerano et di bonificare una giornata da lauor di Comune a quelli che in detto giorno anderano p. tal efetto... »³⁰⁾

« ...Fu anco ordinatto che *li laresinatti* (5.6.1679) possino lauorare nelli nostri boschi et poi dre alla ricauata che diano qualche cosa alla Chiesa... »³¹⁾

« ...Hordine fatto per la Comunita in Piancera auanti la gessa di 9.bre per causa della *strada del sasso* che li maestri della strada habiano da tagliar dentro fora in quel fronte quello che li ha disegnato Gio. Marangone (= Giovanni Del Zopp, designato nei documenti come *magistro*)³²⁾ et barba Gio. Gatton et tagliar dentro mezzo brazo dentro in co con mazzar zu quelle due grontte sopra qual stano fora nel aria et poi darlli satisfacione al suo tempo... » (novembre 1647)³³⁾

27) Interessante quanto viene prescritto in occasione della visita dell'Illustrissimo Monsignor (si trattava del Nunzio): tutti presenti a festeggiarlo e nessun lavoro servile durante la sua permanenza. Questa visita, da quanto ho potuto capire dal velato manoscritto, concerneva una faccenda di stregheria. Infatti « ...Adi 11 di luglio 1666. Essendo la Vicinanza nel loco solito di Santo Martino Hano hordinato sopra la Litra mandata da Monsig.r Nuncio **de quei figlioli confesi** che il console habbia da far istancia al Sig.r Ministr al Carlo A Marca che uirtu del ordine auto da **signori trenta homini** stando che Monsig.r Nuncio pasa da Blinzona che habba da andare à bocarli deli sudeti figlioli. Ano hordinato ancora di mandar il Sig.r Podestà Gio. Pietro Antonini p. sincirar Monsig.r Nuncio dela visita conforma la intencione del isteso Monsig.r et non uolendo andare il Sig.r Ministr al che il Sig.r Podestà uada a nome dela nostra cumunità à sultamente... »

28) In questo caso si tratta di concedere la licenza di costruzione di un mulino al Signor Giovan Pietro Maggino. A Soazza esistevano parecchi mulini. Dovevano essere almeno sei o sette, naturalmente funzionanti, come la « ràsiga », ad acqua.

29) **onghero** = moneta.

30) Di quando in quando era necessario ordinare una battuta di caccia per ammazzare qualche lupo che probabilmente recava danno al bestiame.

31) « **laresinàtt** », t. dial. = i raccoglitori di resina dalle piante di conifere. Questa occupazione fu esercitata specialmente da Calanchini. Qui si costata come Soazza desse non troppa importanza a questo lavoro: per la licenza si accontenta che i « laresinatti » diano un obolo alla Chiesa.

32) **marangone** = falegname. Qui ha funzione di soprannome per distinguere il falegname Giovanni Del Zopp da un omonimo contemporaneo.

33) Per le costruzioni di strade nella roccia si ingaggiavano gli specialisti della Valle Maggia. « ...Notta di quello che ho dato per doprare alli **Valmagioni** per hordine della Co.ita mentre lauorauano alla strada (1647)... »

« ...Item adi 22 giugno (1677) fu ordinato che *quelli che batterano gli Campej sia altri ufficiali della C.onita* siano castigati conforme all ordine vechio senza remissione... »³⁴⁾

« ...(13.12.1665)... che *tutti li vecini si protestano che uoliono portar Arme ancor loro* non p. far dano a nisuno ma p. difesa dela lor uita p. che si sa p. qual causa siano qui questi forastieri che portano armi in ciesa e fora; più e stato ordinato che si abbi à *fare fare un funerale ogni settimana* in sino che dura quella criminale p. pregare Idio nostro signor che abia a *far uenire in luce il peccato* e che torto non caschi a nisuna creatura... »³⁵⁾

« ...(13.10.1675) ...Item adi contr.to fu dato un *bando generale alli povri* come al libro della comunita... »³⁶⁾

« ...Adi 13 9.bre 1678: Fureno li uecini congregati in Pianceira al locho solitto di uicinanza tutti unitti ordinareno causa della *balaustratta* che si trataua di fare p. *la capella di S.to Carlo* che si douese trattare p. il meglio et darlli la capara che il Maestro pretendeua et pigliar li dinari oue se li trouaua per dar detta capara accio lopera si facesse... »

³⁴⁾ Rivestire una carica pubblica non era poi così semplice: si arrischiava anche di farsi picchiare da qualche compaesano magari per qualche multa appioppata a chi riteneva di non meritarsela !

³⁵⁾ Tempi difficili con parecchi forestieri che entravano anche in chiesa armati. È possibile che la seconda parte di questo ordine concernesse delle faccende di stregheria.

³⁶⁾ I mendicanti non erano visti di buon occhio ed in questo caso si arriva persino a bandirli.